SICAN SPA
CARBONI ATTIVI

# DOMANDA di AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

## IMPIANTO PER IL RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI E RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI CONSISTENTI IN CARBONE ATTIVO ESAUSTO

**Zona Industriale – Comune di Gissi (CH)**

**INTEGRAZIONI RICHIESTE DALLE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE**

**di cui alla nota SGRB prot. n. 0063563/21 del 19.02.2021, art. 3 punto b)**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

**Il Legale rappresentante**

Nicola Toscano

**Elaborazione**

ECO ingegneria
INGEGNERIA DELL'AMBIENTE

**MARZO 2021**

# Sommario

1. PREMESSA ..... 4
2. INTEGRAZIONI RICHIESTE DA ARTA ABRUZZO ..... 6
2.1. Capacità produttiva ..... 6
2.1.1. Richiesta di integrazioni con riferimento alla capacità produttiva ..... 6
2.1.2. Chiarimenti e integrazioni ..... 6
2.2. D.L.gs 105/2015 ..... 8
2.2.1. Richiesta di integrazioni relativamente al D.L.gs 105/2015 ..... 8
2.2.2. Chiarimenti e integrazioni ..... 8
2.3. Recenti disposizioni normative ..... 11
2.3.1. Richiesta di integrazioni relativamente alle recenti disposizioni normative ..... 11
2.3.2. Chiarimenti e integrazioni ..... 11
2.4. Stato del sito ..... 30
2.4.1. Richiesta di integrazioni relativamente allo stato del sito ..... 30
2.4.2. Chiarimenti e integrazioni ..... 30
2.5. Screening per la verifica dell'obbligo di relazione di riferimento ..... 31
2.5.1. Richiesta di integrazioni relativamente allo screening per la relazione di riferimento ..... 31
2.5.2. Chiarimenti e integrazioni ..... 31
2.6. BAT ..... 32
2.6.1. Richiesta di integrazioni relative alle BAT ..... 32
2.6.2. Chiarimenti e integrazioni ..... 32
2.7. Approvvigionamento idrico ..... 36
2.7.1. Richiesta di integrazioni relativamente al recupero delle acque ..... 36
2.7.2. Chiarimenti e integrazioni ..... 36
2.8. Scarichi idrici ..... 38
2.8.1. Richiesta di integrazioni relativamente alle acque meteoriche di dilavamento ..... 38
2.8.2. Chiarimenti e integrazioni ..... 38
2.9. Emissioni in atmosfera ..... 41
2.9.1. Richiesta di integrazioni con riferimento alle emissioni in atmosfera ..... 41
2.9.2. Chiarimenti e integrazioni ..... 41
2.10. Rifiuti ..... 46
2.10.1. Richiesta di integrazioni relative alle aree di deposito e stoccaggio dei rifiuti ..... 46
2.10.2. Chiarimenti e integrazioni ..... 46
2.11. Rumore ..... 47
2.11.1. Richiesta di integrazioni sul documento di impatto acustico ..... 47
2.11.2. Chiarimenti e integrazioni ..... 47

2.12. Piano di Monitoraggio e Controllo ..... 49
2.12.1. Richiesta di integrazioni relative al Piano di Monitoraggio e Controllo ..... 49
2.12.2. Chiarimenti e integrazioni ..... 49
2.13. Condizioni diverse dal normale esercizio ..... 50
2.13.1. Richiesta di integrazioni relative alle condizioni diverse dal normale esercizio ..... 50
2.13.2. Chiarimenti e integrazioni ..... 50
3. INTEGRAZIONI RICHIESTE DALLA PROVINCIA di CHIETI ..... 51
3.1.2. Richiesta di chiarimenti relativi alle Procedure di cui al Titolo V Parte IV del D.L.gs 152/2006 ..... 53
3.1.2. Chiarimenti e integrazioni ..... 53
4. INTEGRAZIONI RICHIESTE DALLA REGIONE ABRUZZO – SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI ..... 51
4.1. Giudizio CCR-VIA n. 2370 del 06.03.2014 ..... 51
4.1.1. Richiesta di chiarimenti relativi al Giudizio CCR-VIA n. 2370 del 06.03.2014 ..... 51
4.1.2. Chiarimenti e integrazioni ..... 51

## 1. PREMESSA

La ditta SICAV S.p.A. esercisce sin dal 1991 la propria attività di produzione e commercializzazione di carboni attivi, anche mediante la riattivazione termica dei carboni attivi esausti, nel sito operativo ubicato in zona industriale di Gissi (CH); per le attività di stoccaggio e trattamento dei carboni attivi esausti, la Società è in possesso di specifica Autorizzazione Regionale rilasciata dal Servizio Gestione Rifiuti con Determinazione Dirigenziale DA21/168 del 10.11.2014, successivamente integrata e modificata nel 2015, nel 2016 (giusta Comunicazione di Nulla osta del SGR, prot. RA/0136861 del 15.06.2016) ed, infine, nel 2020 con "Nulla Osta" da parte del SGRB comunicato con nota prot. n. 94705/20 del 06.04.2020.

Successivamente, con nota prot. n. 348817/20 del 18.11.2020 il SGRB, ritenendo che, per l'impianto in oggetto, in riferimento alle quantità istantanee autorizzate ed alla operazione R7 di cui all'Allegato C alla Parte Quarta del D.lgs. 152/06 e s.m.i. in esercizio, fosse necessario avviare un riesame del provvedimento autorizzativo ai fini del rilascio di una Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla Parte Seconda del D.ls. 152/06 e s.m.i, ha comunicato all'azienda l'avvio del procedimento di riesame dell'autorizzazione DA21/168 del 10.11.2014 e s.m.i.; il Servizio regionale, precisando che *nelle more della definizione del riesame del provvedimento in oggetto, l'autorizzazione regionale continua a produrre i suoi effetti, anche in virtù delle garanzie finanziarie regolarmente prodotte e conformi ai sensi della DGR 28.04.2016 n. 254",* ha prescritto alla ditta medesima di trasmettere, entro 60 giorni, la documentazione tecnica secondo la modulistica di cui alla DGR n. 04 del 12/01/2016.

L'azienda, nel rispetto delle tempistiche indicate dal SGRB, con nota PEC del 15.01.2021 ha inoltrato la documentazione per la richiesta di Autorizzazione Integrata Ambientale, allegando la documentazione richiesta.

Nell'ambito del procedimento di rilascio dell'AIA, il Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche, con nota prot. n. 0063563/21 del 19.02.2021 ha comunicato la convocazione Conferenza di Servizi ex art. 14-bis, co. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. in forma semplificata ed in modalità asincrona, invitando altresì le Amministrazioni interessate a richiedere integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso delle amministrazioni stesse o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

In riscontro alla comunicazione del SRGB, sono pervenute richieste di integrazione/chiarimenti da parte della Provincia di Chieti (p_ch.p_ch.REGISTRO UFFICIALE.U.0003302.25-02-2021), del Servizio Valutazione Ambientali (numero prot. 0094609/21 - Data protocollo 10/03/2021) e dell'ARTA Abruzzo - Direzione Centrale (prot. N.0012315/2021 del 11/03/2021).

Riguardo ad alcune delle considerazioni in esse riportate, con particolare riferimento all'impossibilità di ridurre le potenzialità autorizzate con la Determinazione DA21/168 del 10.11.2014 ed alla rinuncia

dell'incremento di potenzialità inferiore al 15%, la scrivente azienda ha già fornito indicazioni e puntualizzazioni, mediante nota trasmessa a mezzo PEC in data 18.03.2021.

Al proposito, il SGRB con nota prot. n. 0111104/21 del 19.03.2021 ha ribadito che la ditta, nelle more del riesame del procedimento autorizzativo avviato per il rilascio dell'AIA, può continuare ad operare nel rispetto dei limiti fissati a quanto sinora autorizzato.

**Successivamente, con nota prot. n. 0118883/21 del 25.03.2021, il SRGB ha comunicato "*alla ditta Sicav S.p.A., nelle more della conclusione del procedimento autorizzativo avviato con nota prot. RA/348817 del 18/11/2020, di continuare ad operare nel rispetto sia delle prescrizioni fissate nell'autorizzazione vigente, sia nei limiti delle potenzialità di trattamento e stoccaggio di rifiuti pericolosi previsti dall'All. VIII alla parte II del D.lgs 152/2006 e s.m.i., per le attività 5.1 lettera h e 5.5.*"**

**Tale limitazione, pur comportando un evidente difficoltà nella gestione operativa dell'impianto ed un non trascurabile danno alla proponente soprattutto in termini di immagine, in quanto l'Azienda si vedrà costretta ad interrompere i rapporti commerciali con numerosi clienti storici, a dimostrazione del fatto che essa ha da sempre rispettato quanto, nel corso di tutta la sua attività, è stato prescritto e/o autorizzato dagli Enti preposti, sarà tuttavia pienamente ed immediatamente osservata, nella speranza che si possa addivenire rapidamente alla conclusione dell'istruttoria, in un'ottica di leale e fattiva collaborazione tra l'impresa e le amministrazioni coinvolte.**

A completamento dei chiarimenti già trasmessi, per ogni aspetto richiamato da ciascun Ente, evidenziato dalla scrivente in rosso con numeri progressivi al fine di agevolare la lettura delle relative risposte, nelle pagine successive sono riportate le osservazioni/richieste formulate e fornite le specifiche integrazioni o chiarimenti necessari.

# 2. INTEGRAZIONI RICHIESTE DA ARTA ABRUZZO

Per quanto concerne le valutazioni rimesse all'A.C. sul procedimento amministrativo, come ricordato in premessa, sono già stati discussi gli elementi utili alla definizione della situazione autorizzativa attuale ed all'assenza di modifiche rispetto a quanto autorizzato e valutato in precedenza dagli organi tecnici, nonché già esplicitata la posizione dell'azienda.

## 2.1. Capacità produttiva

### 2.1.1. Richiesta di integrazioni con riferimento alla capacità produttiva

Richiesta di chiarimenti relativa alle potenzialità di trattamento

1 ⇒ Chiarire le incongruenze fra la documentazione di istanza di AIA e la situazione autorizzata in merito alla potenzialità giornaliera, come specificato nel presente paragrafo.

2 ⇒ Considerato che l'attività IPPC 5.5 per la messa in riserva di rifiuti pericolosi è superiore a 50 t laddove destinati ad un'attività 5.1, si chiede a quale potenzialità istantanea venga esercito lo stoccaggio di rifiuti pericolosi.

Richiesta di chiarimenti sul processo produttivo

3 ⇒ Chiarire il funzionamento e le caratteristiche costruttive dei "decantatori polveri" forno A e forno B e in cosa consiste il trattamento delle acque di lavaggio fumi

### 2.1.2. Chiarimenti e integrazioni

Punto 1.

La richiesta di chiarimenti per tale punto sembra essere frutto di un fraintendimento da parte dell'Ente.

Infatti, nonostante la citata tabella di cui a pag. 20 dell'ETD sia stata correttamente compilata dalla ditta con i dati di produzione richiesti, tutti i conteggi sviluppati e le relative considerazioni sono state esposte da ARTA confondendo la potenzialità di produzione dei forni, sia istantanea che annua, riferita ai quantitativi di carboni attivi riattivati nei forni, con le potenzialità di trattamento autorizzate, le quali sono, invece, riferite ai carboni attivi esausti (rifiuti) in ingresso ai forni stessi.

Si precisa, all'uopo, che i dati riportati nell'ultima colonna della predetta tabella si riferiscono, coerentemente al dato in essa richiesto, alla quantità di carboni riattivati prodotta nell'anno 2019 e non alla quantità di carboni esausti in ingresso da trattare nei forni.

Pertanto, risulta evidente che non vi è alcuna incongruenza tra la documentazione di istanza di AIA e la situazione autorizzata in merito alla potenzialità giornaliera.

Punto 2.

In merito a tale aspetto i chiarimenti necessari sono già stati forniti dalla ditta nella nota trasmessa a mezzo pec, in data 18/03/2021, a tutti gli Enti coinvolti.

Punto 3.

Le acque di lavaggio fumi delle due linee di riattivazione (per ciascuna linea di riattivazione sono presenti due scrubber ad umido) vengono raccolte all'interno di vasche in acciaio INOX AISI 316 aventi il fondo di forma conica, al fine di facilitare una prima decantazione delle polveri. All'interno delle predette vasche avviene una prima eventuale correzione del pH con idrossido di sodio, mediante l'ausilio di pompe dosatrici. Dal fondo di tali vasche i depositi fangosi vengono prelevati in continuo tramite pompe che le convogliano all'interno dei decantatori.

All'ingresso dei decantatori le acque di lavaggio subiscono una seconda correzione del pH, sempre con idrossido di sodio, mediante pompe dosatrici, ed un'additivazione di poli-elettrolita liquido, mediante apposite stazioni di dosaggio, per facilitare il processo di flocculazione e precipitazione del particolato in sospensione sul fondo conico dei decantatori.

I fanghi così accumulati sul fondo del decantatore vengono, infine, scaricate, ad intervalli regolari, all'interno di appositi big-bags drenanti ed i fanghi periodicamente analizzati e conferiti in impianti terzi autorizzati.

## 2.2. D.L.gs 105/2015

### 2.2.1. Richiesta di integrazioni relativamente al D.L.gs 105/2015

Richiesta di integrazioni sul D. Lgs. 105/15

4 ⇒ Occorre che l'azienda confronti i quantitativi di rifiuti pericolosi detenibili, classificati come sostanze, con le soglie del D. Lgs. 105/15.

### 2.2.2. Chiarimenti e integrazioni

Punto 4.

Uno stabilimento è assoggettato al campo di applicazione del D.Lgs. 105/15, se in esso sono presenti sostanze e/o miscele pericolose elencate nell'Allegato 1 al Decreto succitato in quantitativi superiori ai valori limite in esso stabiliti. Va evidenziato che per "presenza di sostanze pericolose" la Direttiva Seveso intende la presenza, reale o prevista di sostanze/miscele sotto forma di materie prime, prodotti, sottoprodotti, residui o prodotti intermedi, ivi compresi quelli che possono ragionevolmente generarsi in caso di incidente.

Per la verifica di assoggettabilità delle materie prime detenute, dei prodotti del ciclo di lavorazione di ogni stabilimento e dei rifiuti prodotti o potenzialmente presenti o gestiti, è necessario, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 105/2015, fare riferimento alla classificazione armonizzata della UE di cui al Regolamento CLP n°1272/2008 e successive modificazioni e integrazioni (adeguamento al progresso tecnico scientifico ATP); per le miscele, ad esclusione dei rifiuti, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 105/2015, si deve far riferimento alle sostanze pure.

Come noto il CLP, ovvero il Regolamento n.° 1272/2008, non si applica ai rifiuti, i quali sono classificati e gestiti secondo quanto riportato nella Direttiva 2008/98/Ue trasposta nell'ordinamento italiano nel D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Tuttavia, la nota 5 all'allegato I della Direttiva 2012/18/UE asserisce che: "*5. Le sostanze pericolose che non sono comprese nel regolamento (CE) n. 1272/2008, compresi i rifiuti, ma che si trovano o possono trovarsi in uno stabilimento e che presentano o possono presentare, nelle condizioni esistenti in detto stabilimento, proprietà analoghe per quanto riguarda la possibilità di incidenti rilevanti, sono provvisoriamente assimilate alla categoria o alla sostanza pericolosa specificata più simile che ricade nell'ambito di applicazione del presente decreto.*".

Alla luce di tale considerazione, i rifiuti devono essere trattati sulla base delle loro proprietà come una miscela, come confermato dalle FAQ pubblicate nel sito istituzionale UE dedicato alla Seveso.

Ai fini, dunque, della normativa Seveso III, per determinare se un rifiuto, considerato alla stregua di una miscela, rientra o meno all'interno delle categorie indicate nell'Allegato I del citato D.Lgs., è necessario conoscere la sua composizione affinché possa essere assimilato alla categoria o alla sostanza pericolosa specificata più affine.

In pratica, è necessario conoscere la percentuale in peso delle sostanze che compongono il rifiuto e, in base al metodo di classificazione delle miscele, classificarlo. Il metodo di classificazione delle miscele è

quello riportato nel CLP, dove, in funzione del composto di partenza si assegna la categoria di appartenenza del preparato.

Per ciascuna delle classi di pericolo (tossico, infiammabile, comburente, esplosivo, pericoloso per l'ambiente, ecc.) esistono dei metodi di prova in base al regolamento CE 440/2008, nel quale vengono elencati i criteri per determinare se una sostanza è associabile ad un tipo piuttosto che ad un altro.

Tale valutazione non è di semplice elaborazione in quanto, assodata la non diretta corrispondenza tra le caratteristiche di pericolo dei rifiuti con quelle previste nel Regolamento CLP per le sostanze/miscele, va altresì considerata la particolare difficoltà da parte del gestore nella ricerca, sui rapporti di prova relativi ai rifiuti, delle sostanze specifiche e generiche. Non di meno è opportuno evidenziare che, spesso, nei rapporti di prova, le caratteristiche di pericolo HP vengono assegnate "in via cautelativa": non sono presenti sostanze o composti pericolosi, tuttavia il rifiuto viene comunque classificato come pericoloso.

Tutto ciò premesso, il censimento delle materie prime pericolose, necessario per la valutazione dell'assoggettabilità alla normativa Seveso, inizia con la valutazione della parte 2 dell'allegato I del D.Lgs. 105/15, ovvero con l'analisi delle sostanze specifiche in esso riportate.

Nello stabilimento della SICAV non sono detenute materie prime pericolose specificate, eccezion fatta per circa 300 litri di gasolio per autotrazione utilizzato per il rifornimento del carello elevatore.

La quantità di gasolio presente ed il relativo rischio di accadimento di un incidente rilevante nello stabilimento, viste anche le misure di sicurezza presenti e le rigorose procedure adottate, è alquanto improbabile. In ragione di ciò, è possibile applicare il punto 3 della nota all'allegato 1 del D.Lgs. 105/2015 che, di fatto, esclude le sostanze e miscele detenute dal calcolo ai fini della verifica di assoggettabilità alla Seveso: pertanto, il gasolio può essere escluso dal computo delle sostanze pericolose.

Per quanto riguarda i rifiuti pericolosi si relaziona quanto segue.

Lo stoccaggio istantaneo di rifiuti pericolosi ha una capacità massima di 200 Mg in determinate aree autorizzate all'interno del capannone.

Al fine di stimare statisticamente un quantitativo verosimile delle varietà di tipologie di rifiuti potenzialmente presenti in stoccaggio si è preso a riferimento l'anno di gestione 2019, che risulta certamente significativo in quanto è stato quello con il maggior quantitativo di rifiuti in ingresso da quando è stata avviata l'attività.

Dall'analisi degli stoccaggi medi rilevati per singolo codice di rifiuto pericoloso nel periodo di riferimento, è stato possibile effettuare una stima dei quantitativi istantanei presenti con più probabilità nelle aree di stoccaggio, come riportato nella seguente tabella.

| CODICE EER | CARATTERISTICHE DI PERICOLO | Quantità in ingresso 2019 (Kg) | % SUL TOTALE 2019 (convertito in numero decimale) | Stima quantità stoccaggio istantaneo (Kg) | CARATTERISTICHE DI PERICOLO PER APPLICABILITA' SEVESO | Classificazione CLP | Soggetto a SEVESO | Categoria SEVESO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 03 12* | *HP4 HP5 HP7 HP11 HP14* | 2,021,573 | 0.605 | 39490 | HP5 HP14 | NON APPLICABILE | NO | - |
| 07 01 10* | *HP5 HP6 HP7 HP 14* | 86,478 | 0.026 | 2483 | *HP5 HP6 HP 14* | | | |
| 07 02 10* | *HP5 HP10 HP 14* | 48,599 | 0.015 | 2575 | *HP5 HP 14* | | | |
| 07 03 10* | *HP4 HP5* | 424,431 | 0.127 | 11233 | *HP5* | NON APPLICABILE | NO | - |
| 07 06 10* | *HP7 HP11 HP14* | 147,880 | 0.044 | 1942 | *HP14* | | | |
| 07 07 10* | *HP3 HP4 HP14 HP15* | 37,863 | 0.011 | 0 | *HP3 HP14* | | | |
| 19 01 10* | *HP4 HP5 HP6 HP14* | 574,925 | 0.172 | 17158 | *HP5 HP6 HP14* | NON APPLICABILE | NO | - |
| 19 13 01* | *HP14* | 105.70 | 0.00003 | 76 | *HP14* | | | |

In verde sono evidenziati i codici EER di rifiuti statisticamente più presenti nell'anno di riferimento

Relativamente ai rifiuti pericolosi stimati come istantaneamente presenti che determinano un valore statistico significativo, sulla base dei rapporti di prova disponibili, è emerso che l'attribuzione delle caratteristiche di pericolo risulta sempre assegnata in via cautelativa, essendo le sostanze pericolose secondo l'Allegato III del regolamento UE n. 1357/2014 del tutto assenti o presenti in concentrazioni inferiori ai limiti ivi previsti.

Ciò considerato, non è possibile associare alle caratteristiche di pericolo attribuite ai rifiuti i corrispondenti codici di pericolo "H" previsti nel Regolamento CLP, necessari per valutarne l'assoggettabilità alla Direttiva Seveso III.

Per quanto sopra rappresentato, il calcolo dell'indice di assoggettabilità di cui al D.Lgs. 105/15 risulta non applicabile per nessuno dei codici di rifiuti ammissibili e, come ragionevolmente atteso, lo stabilimento si ritiene non soggetto al D.Lgs. 105/15, anche considerando la capacità massima di stoccaggio istantaneo di 200 Mg.

## 2.3. Recenti disposizioni normative

### 2.3.1. Richiesta di integrazioni relativamente alle recenti disposizioni normative

Richiesta di integrazioni sulle recenti disposizioni normative

5 ⇨ Si chiede all'azienda di effettuare un confronto fra quanto previsto nella circolare 1121 del 21/1/219 e quanto attuato nell'impianto. Laddove non vi sia una piena corrispondenza, si chiede all'azienda di proporre un cronoprogramma di attuazione.

6 ⇨ Relazionare su quanto attuato in applicazione dell'art. 26-bis del D.L. 113/2018, convertito con Legge 132/2018, ed in particolare se è stato predisposto il PEI e se sono state fornite le informazioni per la redazione del PEE.

7 ⇨ Considerato che il processo determina l'end of waste del rifiuto, si chiede di confrontare l'attività con la Linea Guida SNPA 23/2020.

### 2.3.2. Chiarimenti e integrazioni

Punto 5.

In via preliminare va evidenziato che, con apposita nota, il gestore ha inoltrato al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Chieti la segnalazione di inizio attività, ex art. 4 del D.P.R. 151/11, per modifiche al deposito esistente, acquisita al protocollo dell'Ente col n.° 5635 del 26/06/2020, ottenendo la relativa *"Attestazione di rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio – Certificato di prevenzione incendi"*.

Pertanto il gestore soddisfa tutti i requisiti di prevenzione incendi citati dalla circolare n.° 1121 del 21/01/2019 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Ad ogni buon conto, per il confronto tra quanto previsto dalla circolare succitata e quanto attuato dal gestore, si riporta, di seguito, una tabella di raffronto.

| Nr. | Descrizione | Attuata | Da attuare | Non attuabile | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | **Ubicazione degli impianti** – In via generale, e fatti salvi gli eventuali impianti già esistenti e regolarmente autorizzati, gli impianti che effettuano gestione di rifiuti non devono essere ubicati in aree esondabili, instabili e alluvionabili, comprese nelle fasce A e B, corrispondenti alle classi di rischio molto elevato ed elevato, individuate nei piani di assetto idrogeologico, adottati ai sensi degli artt. 67 e 68 del d.lgs. n. 152 del 2006. È opportuno localizzare gli impianti secondo criteri che privilegiano zone per insediamenti industriali ed artigianali, aree industriali o di servizi dismesse, in accordo ai requisiti di compatibilità ambientale e in base alla disponibilità di un'adeguata rete viaria di collegamento, nel rispetto dei vincoli d'uso del territorio previsti dalle specifiche norme di settore. | **X** | | | Il sito in oggetto, ricade al di fuori delle zone a pericolosità idraulica maggiore (P2, P3 e P4), come definite nel PSDA. Parte del lotto è individuata come area a pericolosità moderata (P1), non rappresentando comunque fattore escludente per l'attività in essere: inoltre, la compatibilità idraulica dell'intervento è stata positivamente valutata a metà degli anni 2000 nell'ambito della realizzazione del nuovo capannone e della palazzina uffici. |

| Nr. | Descrizione | Attuata | Da attuare | Non attuabile | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | **Organizzazione e requisiti generali degli impianti in cui vengono effettuati stoccaggi di rifiuti** – In via generale, le aree distinte da prevedere all'interno di tutti gli impianti che gestiscono rifiuti sono le seguenti:<br>- area dotata di una struttura ad uso ufficio per gli addetti alla gestione, in cui sono situati i servizi igienici per il personale;<br>- area di ricezione dei rifiuti, destinata alle operazioni di identificazione del soggetto conferitore ed alle operazioni obbligatorie di pesatura/misura per verifica dei quantitativi di rifiuti effettivamente conferiti;<br>- area destinata allo stoccaggio dei rifiuti per categorie omogenee, adeguata per i quantitativi di rifiuti gestiti, e dotata di superficie pavimentata, ovvero impermeabile laddove le caratteristiche del rifiuto lo richiedano, con una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta a tenuta, laddove l'area risulti dotata di copertura; in caso di stoccaggi all'aperto, le pendenze delle relative superfici convogliano ad apposita rete di raccolta delle acque meteoriche, con separazione delle acque di prima pioggia, da avviare all'impianto di trattamento e successivo scarico;<br>- area per il deposito dei rifiuti fermentescibili adeguatamente attrezzata al controllo della temperatura degli stessi (ad esempio ambiente ombreggiato evitando l'uso dei teli, umidificazione e rivoltamenti della massa dei rifiuti);<br>- adeguata separazione delle aree adibite allo stoccaggio delle diverse tipologie di rifiuti infiammabili;<br>- locale chiuso attrezzato e con idonei requisiti antincendio, ovvero area coperta dotata di una pavimentazione di adeguata resistenza ed impermeabile, da destinarsi alla raccolta e stoccaggio dei rifiuti pericolosi, dei rifiuti non pericolosi allo stato liquido, e in generale di tutti quei rifiuti il cui processo di recupero può risultare inficiato dall'azione degli agenti atmosferici o che possono rilasciare sostanze dannose per la salute dell'uomo o dell'ambiente;<br>- locale chiuso attrezzato, ovvero area destinata al trattamento dei rifiuti (laddove l'impianto non effettui solo raccolta e stoccaggio) adeguata allo svolgimento delle operazioni da effettuarvi e dotata di adeguata copertura, di superfici impermeabili di adeguata pendenza, di apposita rete di drenaggio e di raccolta dei reflui, nonché di opportuni sistemi di aspirazione e | **X** | | | L'installazione ha tutti i requisiti generali elencati al punto 5.2 |

| Nr. | Descrizione | Attuata | Da attuare | Non attuabile | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| | trattamento dell'aria e di monitoraggio; in casi specifici (come ad esempio per i rifiuti inerti da costruzione e demolizione) le autorità competenti possono autorizzare il trattamento dei rifiuti anche su aree prive di copertura, purché ciò non infici il trattamento stesso e siano adottate le più opportune prescrizioni di mitigazione degli impatti;<br>- area per il deposito delle sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi in caso di sversamenti accidentali;<br>- adeguata viabilità interna per un'agevole movimentazione, anche in caso di emergenza;<br>- idonea recinzione lungo tutto il perimetro, opportunamente provvista di barriera esterna di protezione ambientale, realizzata in genere con siepi, alberature o schermi mobili etc. atti a limitare l'impatto anche visivo. | | | | |
| 5.2 | In tutte le aree, a seguito di valutazione del rischio di incendio, dovranno essere adottate le misure di prevenzione e di protezione necessarie, individuate dal datore di lavoro in conformità alle disposizioni vigenti. | **X** | | | In tutte le aree dell'installazione sono presenti presidi antincendio fissi (impianto ad idranti) o mobili (estintori portatili); presente cartellonistica di emergenza e piano di emergenza. |
| 5.2 | È inoltre opportuno che in ogni impianto sia presente anche un'area d'emergenza, di dimensioni contenute e dotata degli opportuni presidi di sicurezza, destinata all'eventuale stoccaggio di rifiuti non conformi all'omologa di accettazione, risultati presenti in maniera accidentale e non verificabile all'atto del prelievo o dell'accettazione in impianto. | **X** | | | Per prodotti o materiali non conformi la SICAV, nell'ambito del SGQA si è dotata di apposita procedura interna che ne prevede la "segregazione" e l'identificazione.<br>Per quanto concerne i rifiuti, in caso di non conformità del carico in ingresso, gli stessi saranno stoccati comunque nelle aree ad essi dedicati e adeguatamente segregati/transennati e identificati in attesa di disposizioni. |
| 5.2 | Le aree interessate dallo scarico, dalla movimentazione, dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere impermeabilizzate e realizzate in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa di possibili sversamenti. Le stesse devono altresì essere realizzate in modo da poter sopportare i carichi statici e dinamici derivanti all'esercizio, nonché resistere ad aggressioni chimiche e meccaniche particolari laddove opportuno, ed essere sottoposte a periodico | **X** | | | |

| Nr. | Descrizione | Attuata | Da attuare | Non attuabile | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| | controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantire nel tempo l'impermeabilità o l'integrità delle relative superfici. Nella pratica industriale le sopra citate prestazioni possono essere raggiunte trattando la superficie di calcestruzzo, nuova o esistente, con resine epossidiche o altri specifici rivestimenti in grado di conferire caratteristiche desiderate quali effetto antipolvere, impermeabilità ai liquidi, resistenza chimica, resistenza all'attrito e agli urti. | | | | |
| 5.2 | Per le aree che non necessitano, invece, del requisito di impermeabilizzazione, le autorità competenti possono consentire l'utilizzo di altri tipi di pavimentazione, come ad esempio il conglomerato bituminoso. | **X** | | | Le aree interne ed esterne di lavorazione e/o stoccaggio sono tutte realizzate in cemento con pavimento industriale.<br>Le uniche aree realizzate in conglomerato bituminoso sono quelle di dimensioni esigue ubicate in corrispondenza dell'ingresso allo stabilimento e quelle nelle immediate vicinanze della palazzina uffici, non interessate comunque né da lavorazioni né da stoccaggi di rifiuti.<br>Una ulteriore area esterna di deposito dei carboni attivi vergini, di recente realizzazione, è ubicata nella parte posteriore al capannone adibito a magazzino. |
| 5.2 | Le eventuali operazioni di lavaggio di autocisterne e container devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata e le relative acque reflue devono essere gestite come rifiuto speciale. | | | **X** | All'interno dello stabilimento si provvede soltanto al lavaggio dei cassoni al momento dello scarico a terra dei carboni provenienti dal trattamento delle acque potabili (per fare sì che tutto il materiale venga scaricato e per rendere i cassoni adatti ad effettuare carichi successivi). Per tali attività, per mezzo di apposite pompe elettriche, vengono utilizzate a ricircolo le acque raccolte nella vasca di accumulo delle acque dei piazzali adibiti allo stoccaggio dei carboni attivi esausti di questa tipologia (ovvero provenienti dal trattamento delle acque potabili).<br>Lo stesso avviene per le |

| Nr. | Descrizione | Attuata | Da attuare | Non attuabile | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | cisterne che scaricano nei silos di stoccaggio; anche in questo caso viene utilizzata a ricircolo la stessa acqua che si adopera per veicolare i carboni per via idropneumatica all'interno dei silos.<br>Periodicamente si provvede alla pulizia del fondo delle vasche suddette ed allo smaltimento dei fanghi (sostanzialmente polvere/granuli di carbone attivo) in impianti all'uopo autorizzati. |
| 5.2 | Le aree utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere adeguatamente contrassegnate al fine di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti, devono inoltre essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di stoccaggio; inoltre tali aree devono essere di norma opportunamente protette, mediante apposito sistema di canalizzazione, dall'azione delle acque meteoriche esterne; qualora, invece, i rifiuti siano soggetti a dilavamento da parte delle acque piovane, deve essere previsto un idoneo sistema di raccolta delle acque di percolamento, che vanno successivamente trattate nel caso siano contaminate o gestite come rifiuti. | **X** | | | Requisiti già soddisfatti dalla attuale configurazione impiantistica e che saranno ulteriormente implementate, dove necessario, a seguito del rilascio dell'AIA. |
| 5.2 | Il lay-out dell'impianto deve essere ben visibile e riportato in più punti del sito. | **X** | | | |
| 5.2 | Le operazioni di messa in riserva (R13) devono essere fisicamente separate dalle operazioni di deposito preliminare (D15). | **X** | | | Presso il sito vengono eseguite unicamente operazioni di recupero R13 ed R7. |
| 5.2 | I contenitori di rifiuti devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe riportanti la sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico. | **X** | | | Tutti i contenitori quali cassoni scarrabili, IBC, big bags, fusti o altro sono identificati da apposito cartellino identificativo riportante tutti i dati di conferimento, tipologia di rifiuto, codice EER, data di stoccaggio. |
| 5.2 | I recipienti fissi e mobili devono essere provvisti di:<br>a) idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;<br>b) accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;<br>c) mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione. | **X** | | | |

| Nr. | Descrizione | Attuata | Da attuare | Non attuabile | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | I serbatoi per i rifiuti liquidi:<br>a) devono riportare una sigla di identificazione;<br>b) devono possedere sistemi di captazione degli eventuali sfiati, che devono essere inviati ad apposito sistema di abbattimento;<br>c) possono contenere un quantitativo massimo di rifiuti non superiore al 90% della capacità geometrica del singolo serbatoio;<br>d) devono essere provvisti di segnalatori di livello ed opportuni dispositivi antitraboccamento;<br>se dotati di tubazioni di troppo pieno, ammesse solo per gli stoccaggi di rifiuti non pericolosi, lo scarico deve essere convogliato in apposito bacino di contenimento;<br>e) non devono essere utilizzati serbatoi che abbiano superato il tempo massimo di utilizzo previsto in progetto, a meno che gli stessi non siano ispezionati ad intervalli regolari e che di tali ispezioni, sia mantenuta traccia scritta, la quale dimostri che essi continuano ad essere idonei<br>all'utilizzo e che la loro struttura si mantiene integra;<br>f) le strutture di supporto dei serbatoi, le tubazioni, le manichette flessibili e le guarnizioni siano resistenti alle sostanze (e alle miscele di sostanze) che devono essere stoccate. | | | **X** | Nello stabilimento non sono presenti serbatoi per rifiuti liquidi |
| 5.2 | I serbatoi per rifiuti liquidi devono inoltre essere provvisti di un bacino di contenimento con un volume almeno pari al 100% del volume del singolo serbatoio che vi insiste o, nel caso di più serbatoi, almeno al 110% del volume del serbatoio avente volume maggiore. | | | **X** | Nello stabilimento non sono presenti serbatoi per rifiuti liquidi |
| 5.2 | Per i serbatoi di sostanze liquide infiammabili e/o combustibili eventualmente presenti si dovrà fare riferimento alle specifiche regole tecniche di prevenzione incendi. | **X** | | | Autorizzate con esame progetto e successiva SCIA ex art. 4, D.P.R. 151/11. |
| 5.2 | In generale i recipienti, fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini, destinati a contenere rifiuti pericolosi devono possedere adeguati sistemi di resistenza, anche meccanica, in relazione alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti. I rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o pericolosi, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo da non interagire tra di loro. | **X** | | | |
| 5.3 | **Impianti tecnologici e sistemi di protezione e sicurezza ambientale** – In | **X** | | | Nello stabilimento è presente un impianto di |

| Nr. | Descrizione | Attuata | Da attuare | Non attuabile | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| | fase di progettazione, e di successivo esercizio, in tutti gli impianti che gestiscono rifiuti devono essere previsti:<br>- impianto di videosorveglianza, preferibilmente con presidio h24, salvo casi particolari da valutare caso per caso. | | | | videosorveglianza h24 che può essere controllato e gestito anche da remoto. L'impianto di sorveglianza copre tutte le aree di deposito esterne ed è stato ulteriormente implementato in occasione della realizzazione del nuovo deposito di carbone attivo vergine posto nel piazzale posteriore al capannone adibito a magazzino. |
| 5.3 | Impianti e dispositivi di protezione attiva antincendio, tra cui si annoverano anche i sistemi di rivelazione e allarme incendio, da realizzare in esito alla valutazione del rischio di incendio. | **X** | | | Impianto di estinzione incendi a idranti ed estintori portatili |
| 5.3 | Impianto di aspirazione e trattamento dell'aria afferente ai locali in cui si effettuano specifiche operazioni di trattamento sui rifiuti | | **X** | | Le tecniche di abbattimento emissioni in atmosfera attualmente utilizzate presso lo stabilimento in esame sono le seguenti:<br><br>Punto di Emissione E1 (Forno A):<br><br>• Doppio lavaggio a umido<br>• Post-Combustore termico (ossidazione termica)<br><br>Punto di Emissione E2 (polveri):<br><br>Filtro a tessuto<br><br>Punto di Emissione E3 (Forno B):<br><br>• Ciclone<br>• Doppio lavaggio a umido<br>• Condensazione<br>Inoltre i capannoni sono dotati di idoneo sistema di ricambio dell'aria.<br><br>Punto di Emissione E14 Tramogge di carico<br>• Filtro a tessuto |
| 5.3 | Impianto per l'approvvigionamento e la distribuzione interna di acqua per servizi igienici, lavaggio piazzali, mezzi e contenitori. | **X** | | | |

| Nr. | Descrizione | Attuata | Da attuare | Non attuabile | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.3 | Impianto elettrico idoneo per ambienti ATEX (laddove necessario, in seguito alla valutazione del rischio) per l'alimentazione delle varie attrezzature presenti (quali ad esempio sistemi informatici, sistema di illuminazione, sistemi di videosorveglianza e di monitoraggio e controllo, sistemi di pesatura, contenitori auto compattanti, …), realizzato in conformità alle norme vigenti. | **X** | | | |
| 5.3 | Sistemi di convogliamento delle acque meteoriche dotati di pozzetti per il drenaggio, vasche di raccolta e di decantazione, muniti di separatori per oli, e di separazione delle acque di prima pioggia adeguatamente dimensionati. | | **X** | | Presente impianto di prima pioggia il quale verrà adeguato con i sistemi proposti entro 6 mesi dal rilascio dell'AIA |
| 5.3 | Adeguato sistema di raccolta e di trattamento dei reflui, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia ambientale e sanitaria; | **X** | | | Sistema di raccolta delle acque prima pioggia e relativo trattamento prima dell'immissione in pubblica fognatura che confluisce ad impianto di trattamento ARAP. |
| 5.3 | Impianto di illuminazione, anche di sicurezza, interna ed esterna, realizzato in conformità alle norme vigenti. | **X** | | | Presente l'impianto di illuminazione di emergenza sia interna negli uffici e nelle zone di stoccaggio coperte che all'esterno. L'impianto di illuminazione di emergenza e ordinario è certificato secondo la normativa vigente. |
| 5.3 | Riscaldamento del locale ad uso ufficio realizzato in conformità alle normative vigenti. | **X** | | | |
| 5.3 | Allacciamento alla rete telefonica o altra modalità di comunicazione del personale in servizio presso l'impianto con l'esterno (es. sistemi di telefonia mobile…); | **X** | | | |
| 5.3 | Allacciamento alla rete telefonica o altra modalità di comunicazione del personale in servizio presso l'impianto con l'esterno (es. sistemi di telefonia mobile…); | **X** | | | |
| 5.4 | Impianto di produzione di acqua calda per i servizi igienici. | **X** | | | |
| 6 | **Modalità di gestione** – In fase di esercizio, la responsabilità della gestione operativa dell'impianto è affidata ad un direttore tecnico, opportunamente formato ed in possesso dei necessari requisiti quali la laurea o il diploma in discipline tecnico-scientifiche, cui spettano i compiti di controllo a partire dalla fase di accettazione dei carichi nell'impianto, fino alla fase di trasporto all'eventuale successivo impianto di destinazione.<br>Si raccomanda che il direttore tecnico sia sempre presente in impianto durante l'orario di operatività dello stesso, assicurando, | **X** | | | |

| Nr. | Descrizione | Attuata | Da attuare | Non attuabile | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| | ovvero collaborando con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (laddove tali figure non siano coincidenti) affinché nella gestione operativa delle attività presso l'impianto sia data attuazione a tutte le disposizioni di sicurezza previste dalla norma specifica di settore.<br>In caso di motivati impedimenti alla presenza continua, come anche nel caso di impianti dotati di organizzazioni complesse, il direttore tecnico può avvalersi, per lo svolgimento delle proprie funzioni, anche di singoli responsabili, purché gli stessi siano in possesso delle conoscenze e dei requisiti allo svolgimento dell'incarico e ne sia garantito comunque il controllo. | | | | |
| 6.1 | **Modalità e accorgimenti operativi e gestionali** - In particolare, deve essere assicurata la verifica di quanto segue:<br>- prima della ricezione dei rifiuti all'impianto ne sia verificata l'accettabilità mediante le procedure:<br>a) sia acquisito il relativo formulario di identificazione e di idonea certificazione analitica riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;<br>b) qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui l'Allegato D alla Parte Quarta del D.lgs. n. 152/06 preveda un CER "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, lo stesso potrà essere accettato solo previa verifica della "non pericolosità".<br>Qualora la verifica di accettabilità sia effettuata anche mediante analisi, la stessa deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelle che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore); nel qual caso la verifica deve essere eseguita ad ogni variazione significativa del ciclo di origine o comunque con cadenza almeno annuale, salvo che nell'atto autorizzativo non sia specificata una cadenza superiore. | **X** | | | Procedura già attuata nella gestione attuale. |
| 6.1 | In ingresso all'impianto siano accettati solo i carichi compatibili con la capacità autorizzata in termini di trattamento e stoccaggio. | **X** | | | |
| 6.1 | Laddove la gestione dei rifiuti avvenga secondo le procedure semplificate di cui all'art. 216 del d.lgs. n. 152/2006, le quantità massime dei rifiuti non pericolosi e pericolosi sottoposti ad operazioni di messa in riserva presso produttori, recuperatori e centri di stoccaggio intermedi, nelle more della adozione dei decreti di cui all'art. 214, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, rispettino quanto indicato rispettivamente | | | **X** | L'impianto ovvero l'installazione è attualmente autorizzato in regime di autorizzazione unica ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. |

| Nr. | Descrizione | Attuata | Da attuare | Non attuabile | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| | all'art. 6 del D.M. 5 febbraio 1998 ed all'art. 4 del D.M. n. 161 del 12 giugno 2002. | | | | |
| 6.1 | Sia comunicato, nei casi previsti, alla Provincia competente per territorio l'eventuale respingimento del carico di rifiuti entro e non oltre 24 ore, trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione. | **X** | | | |
| 6.1 | Le operazioni di scarico e di stoccaggio dei rifiuti siano condotte in modo da evitare emissioni diffuse. I rifiuti liquidi devono essere stoccati nei serbatoi ad essi dedicati, movimentati in circuito chiuso; non sono ammessi travasi da tubazioni "mobili", salvo nei casi specifici espressamente autorizzati. | **X** | | | |
| 6.1 | La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti, siano effettuate in condizioni di sicurezza, evitando:<br>a) la dispersione di materiale pulverulento nonché gli sversamenti al suolo di liquidi;<br>b) l'inquinamento di aria, acqua, suolo e sottosuolo, ed ogni danno a flora e fauna;<br>c) per quanto possibile, rumori e molestie olfattive;<br>d) di produrre degrado ambientale e paesaggistico;<br>e) il mancato rispetto delle norme igienico - sanitarie;<br>f) ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività. | **X** | | | |
| 6.1 | La movimentazione dei rifiuti all'interno dell'impianto avvenga nel rispetto degli opportuni accorgimenti atti a evitare dispersione di rifiuti e materiali vari, nonché lo sviluppo di polveri e, in particolare:<br>a) i sistemi di trasporto di rifiuti soggetti a dispersione eolica devono essere caratterizzati o provvisti di nebulizzazione;<br>b) i sistemi di trasporto di rifiuti liquidi devono essere provvisti di sistemi di pompaggio o mezzi idonei per fusti e cisternette;<br>c) i sistemi di trasporto di rifiuti fangosi devono essere scelti in base alla concentrazione di sostanza secca del fango. | **X** | | | |
| 6.1 | Siano adottate tutte le cautele per impedire il rilascio di fluidi pericolosi e non pericolosi, la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri; al riguardo i contenitori in deposito (rifiuti) in attesa di trattamento, devono essere mantenuti chiusi. | **X** | | | |
| 6.1 | In caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate sia eseguita immediatamente, per quanto possibile a secco o con idonei materiali inerti assorbenti, qualora si tratti rispettivamente di materiali solidi o polverulenti o liquidi. I | **X** | | | Presenti in diverse aree dell'installazione sacchi con materiale assorbente. |

| Nr. | Descrizione | Attuata | Da attuare | Non attuabile | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| | materiali derivanti dalle operazioni di pulizia devono essere adeguatamente smaltiti nel rispetto delle disposizioni di legge. | | | | |
| 6.1 | I registri di carico e scarico siano tenuti in conformità a quanto stabilito dall'art. 190 del d.lgs. n. 152 del 2006 e nel rispetto delle indicazioni del competente Ente gestore del catasto. | **X** | | | |
| 6.1 | I rifiuti da sottoporre a eventuale trattamento all'interno dell'impianto, ovvero da avviare a impianti terzi, siano contraddistinti da un codice C.E.R., in base alla provenienza ed alle caratteristiche del rifiuto stesso e siano stoccati per categorie omogenee nelle rispettive aree dedicate dell'impianto, nel rispetto delle prescrizioni di legge e alle modalità indicate negli atti autorizzativi, per evitare incidenti dovuti alla possibile reazione di sostanze tra loro incompatibili e come misura per prevenire l'aggravarsi di eventuali eventi accidentali. | **X** | | | |
| 6.1 | Nella fase di abbancamento dei rifiuti nelle aree dedicate dell'impianto, non vengano effettuate miscelazioni se non quelle consentite dalla legge, ai sensi dell'art. 187 del d.lgs. n. 152 del 2006, ed autorizzate. In tal caso, è necessario che le operazioni di miscelazione siano effettuate nel rispetto delle norme relative alla sicurezza dei lavoratori, evitando rischi dovuti ad eventuali incompatibilità delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, ovvero alla formazione di gas tossici e reazioni esotermiche; le stesse non dovranno altresì pregiudicare l'efficacia del successivo trattamento, né tanto meno la sicurezza di tale trattamento. | **X** | | | |
| 6.1 | Qualora lo stoccaggio dei rifiuti avvenga in cumuli, le altezze di abbancamento siano commisurate alla tipologia di rifiuto per garantirne la stabilità; ai fini della sicurezza, è opportuno limitare le altezze di abbancamento a 3 metri; le autorità competenti potranno comunque autorizzare altezze superiori, entro gli eventuali limiti previsti dalle eventuali specifiche norme di riferimento, purché ciò sia compatibile con la sicurezza e la stabilità dei cumuli, nonché con la capacità gestionale del singolo impianto. | **X** | | | Lo stoccaggio dei rifiuti autorizzati avviene in cumuli limitatamente per i carboni attivi esausti provenienti dal settore di potabilizzazione dell'acqua.<br>Lo stoccaggio avviene nel pieno rispetto del limite di altezza di 3 metri. |
| 6.1 | I fusti e le cisternette contenenti i rifiuti non devono essere sovrapposti per più di 3 piani ed il loro stoccaggio deve essere ordinato, prevedendo appositi corridoi d'ispezione per consentire il passaggio di personale e mezzi anche al fine di evitare la propagazione di eventuali incendi e facilitare le operazioni di | **X** | | | Già prevista nella relazione di prevenzione incendi per l'esame del progetto. |

| Nr. | Descrizione | Attuata | Da attuare | Non attuabile | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| | spegnimento. | | | | |
| 6.1 | I rifiuti infiammabili siano stoccati in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente in materia. | **X** | | | |
| 6.1 | Le superfici scolanti siano mantenute in idonee condizioni di pulizia, tali da limitare l'inquinamento delle acque meteoriche e delle acque di lavaggio delle aree esterne. | **X** | | | Con cadenza mensile viene attualmente eseguito il controllo con eventuale pulizia, qualora necessario, di tutti i manufatti coinvolti nelle superfici scolanti. Inoltre, a seguito dei controlli e delle ispezioni, viene effettuata la pulizia del fondo della vasca di raccolta e i fanghi conferiti e smaltiti in impianti all'uopo autorizzati. |
| 6.1 | Sia effettuata, almeno semestralmente, la periodica pulizia/manutenzione dei manufatti di sedimentazione e di disoleazione e della rete di raccolta delle acque meteoriche; | **X** | | | |
| 6.1 | La viabilità e la relativa segnaletica all'interno dell'impianto sia adeguatamente mantenuta, e la circolazione opportunamente regolamentata; | **X** | | | |
| 6.1 | Gli accessi a tutte le aree di stoccaggio siano sempre mantenuti sgomberi, in modo tale da agevolare le movimentazioni | **X** | | | |
| 6.1 | La recinzione e la barriera esterna di protezione ambientale siano adeguatamente mantenute, avendo cura di tagliare le erbe infestanti e di rimuovere eventuali rifiuti accumulati per effetto eolico o anche altre cause. | **X** | | | |
| 6.1 | I macchinari, gli impianti e mezzi d'opera siano in possesso delle certificazioni di legge e oggetto di periodica manutenzione secondo le cadenze prescritte | **X** | | | |
| 6.1 | Ove presenti, gli impianti di spegnimento fissi dell'incendio siano manutenuti a regola d'arte; | **X** | | | |
| 6.1 | Il personale operativo nell'impianto sia formato e dotato delle attrezzature e dei sistemi di protezione specifici in base alle lavorazioni svolte. | **X** | | | |
| 6.1 | Tutti gli impianti siano oggetto di verifica e controllo periodico, per assicurarne la piena efficienza. | **X** | | | |
| 6.1 | Tempistiche di stoccaggio – i rifiuti non pericolosi sui quali viene operata la messa in riserva (R13) vanno destinati ad impianti di recupero di terzi preferibilmente entro sei (6) mesi dalla data di accettazione degli stessi nell'impianto. In ogni caso, per gli impianti in procedura semplificata ai sensi del D.M. 5 febbraio 1998 la messa in riserva di rifiuti non deve mai superare il termine massimo di dodici (12) mesi dalla data di accettazione nell'impianto; detto termine massimo può essere applicato in sede autorizzativa da parte delle autorità competenti anche agli impianti in procedura ordinaria o AIA; | **X (in parte)** | | | Nello stabilimento della SICAV vengono eseguite soltanto operazioni di messa in riserva R13 e recupero R7; I rifiuti presenti in impianto sono sempre avviati alle lavorazioni entro un termine di 12 mesi dal loro conferimento. |

| Nr. | Descrizione | Attuata | Da attuare | Non attuabile | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| | - i rifiuti pericolosi sui quali viene operata la messa in riserva (R13), secondo le procedure semplificate di cui al D.M. n. 161/2002, devono essere avviati a recupero entro il termine massimo di sei (6) mesi dalla data di accettazione degli stessi nell'impianto; detto termine massimo può essere applicato in sede autorizzativa da parte delle autorità competenti anche agli impianti in procedura ordinaria o AIA;<br>- i rifiuti sui quali viene operato il deposito preliminare (D15) devono essere avviati alle successive operazioni di smaltimento entro massimo dodici (12) mesi dalla data di accettazione degli stessi nell'impianto, in virtù di quanto indicato all'art. 2, comma 1, lett. g) del d.lgs. n. 36 del 2003;<br>- i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per il recupero o lo smaltimento finale, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non strettamente collegati agli impianti di recupero di cui ai punti da R1 a R12 dell'allegato C relativo alla Parte Quarta del d.lgs. n. 152 del 2006 o agli impianti di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 dell'allegato B relativo alla Parte Quarta del d.lgs. n. 152 del 2006. Per impianto strettamente collegato si intende un impianto dal quale, per motivi tecnico/commerciali, devono necessariamente transitare i rifiuti perché gli stessi possano accedere all'impianto di recupero/smaltimento finale. | | | | |
| 6.2 | **Gestione delle emergenze** – Qualora si verifichi un incidente, ovvero un incendio, devono essere avviate con la massima tempestività tutte le attività previste nel piano di emergenza appositamente redatto.<br>In particolare si evidenzia che l'art. 26-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, come convertito con modificazioni dalla Legge 1° dicembre 2018, n. 132, ha introdotto l'obbligo per i gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, di predisporre uno specifico piano di emergenza interna, da riesaminare e se necessario aggiornare secondo le cadenze ivi specificate, allo scopo di:<br>a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l'ambiente e per i beni;<br>b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l'ambiente dalle | **X** | | | Redatto il PEIR e inviata l'informativa al Prefetto di Chieti nei termini stabiliti dalla Legge 132/2018; redatto il PEI ex D.M. 10/03/98 in quanto attività soggetta a controllo di prevenzione incendi ex D.P.R. 151/11. |

| Nr. | Descrizione | Attuata | Da attuare | Non attuabile | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| | conseguenze di incidenti rilevanti;<br>c) informare adeguatamente i lavoratori e i servizi di emergenza e le autorità locali competenti;<br>d) provvedere al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante.<br>A tal riguardo si evidenzia che il piano di emergenza è già uno strumento obbligatorio per i luoghi di lavoro in cui sono impiegati più di 10 lavoratori, ai sensi dell'art. 5 del DM 10/3/1998. La legge n. 132 del 2018 ne prevede la predisposizione per tutti gli impianti esistenti, ovvero l'adeguamento con il recepimento dei contenuti indicati dall'art. 26 bis, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge 1° dicembre 2018, n. 132.<br>Si raccomanda inoltre a tutti i gestori di trasmettere al prefetto competente per territorio le necessarie informazioni per l'elaborazione del piano di emergenza esterna agli impianti. | | | | |

Punto 6.

In merito a tale aspetto si precisa che la SICAV, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 26-bis del D.L. 113/2018, convertito con L. 132/2018, ha redatto il Piano di Emergenza Interno (Rev.00 del 01/03/2019) provvedendo alla trasmissione del documento, a mezzo pec del 04/03/2019, alla Prefettura di Chieti, unitamente, al Piano di Gestione delle Emergenze, al Piano di Evacuazione ed alla Procedura Emergenze Ambientali, redatti nell'ambito del SGQA, ed ai relativi elaborati grafici, utili anche per desumere tutte le informazioni per la redazione del PEE da parte della Prefettura territorialmente competente.

Punto 7.

In riferimento ai controlli sul processo di recupero dei materiali trattati, per i carboni attivi in uscita dal processo di riattivazione dei carboni esausti nella maggior parte dei casi vengono richiesti, direttamente dai capitolati di appalto dei clienti (per la maggior parte acquedotti) ma anche da clienti privati, specifici parametri da rispettare al fine di poter essere riutilizzati nei processi di filtrazione.

Tra i principali parametri richiesti, quelli che possono definire la cessazione della qualifica di rifiuto (EOW) sono essenzialmente due:

- ***Indice di Iodio*** (è il principale indice di attività, ovvero capacità di adsorbimento, di un carbone attivo)

- ***Contenuto in Sostanze Volatili*** (che indica il contenuto in Sostanze Volatili di un carbone attivo)

Ad ogni modo, anche quando non espressamente richiesto dal cliente, le verifiche necessarie per determinare l'efficacia della rigenerazione del carbone attivo esausto per consentire di poter stabilire l'effettiva trasformazione dello stesso rifiuto in una materia prima seconda commercializzabile, sono effettuate attraverso:

| **Tipologia di Intervento** | **Parametri minimi** | **Frequenza** | **Modalità di Registrazione** |
|---|---|---|---|
| Analisi chimica attestante l'efficacia della riattivazione | Indice di Iodio<br>Sostanze Volatili | Almeno una per ogni lotto di lavorazione (*) | Registro carboni riattivati |

(*) Il numero di analisi è legato alle dimensioni piuttosto variabili di ciascun lotto

I valori da rispettare a valle del processo di riattivazione, indipendentemente dalle eventuali richieste dei clienti, sono:

- Indice di Iodio <u>non inferiore</u> a 250 mg/g
- Contenuto in Sostanze Volatili <u>non superiore</u> a 4 %

  (tale valore tiene conto anche di eventuali composti volatili propri della matrice iniziale)

Le metodiche analitiche utilizzate per la determinazione dell'Indice di Iodio sono ASTM 4607 oppure AWWA B604 (metodiche standard per i carboni attivi e tra loro equivalenti), mentre per la determinazione della quantità di sostanze volatili contenute nel carbone riattivato la metodica utilizzata è la ASTM D5382.

Per la validazione di tali metodiche vengono utilizzati campioni standard di carboni attivi e periodicamente i risultati ottenuti vengono confrontati con quelli ottenuti da laboratori esterni accreditati.

Le determinazioni analitiche sui carboni attivi vengono effettuate in continuo durante il processo di riattivazione nel Laboratorio Interno della SICAV S.p.A. e nello stesso laboratorio sono custodite sia tutte le metodiche utilizzate sia i Registri.

Nei registri vengono riportati i valori medi relativi a ciascun parametro determinato, assieme agli estremi del cliente ed al relativo Numero di Lotto. Il Numero dell'Analisi coincide in maniera univoca con il Numero di Produzione di quel determinato Lotto di carbone.

Al fine di confrontare l'attività di recupero effettuate dalla SICAV con le richiamate "Linee Guida per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art.184 ter comma 3 ter del D.Lgs.152/2006", sono state considerate, per quanto applicabili, le valutazioni ed i criteri riportati nel capitolo 4 delle predetta Linea Guida.

In particolare, sulla base delle indicazioni riportate nella *Tabella 4.1 - Sintesi degli elementi analizzare in fase di istruttoria tecnica nel rilascio dell'autorizzazione* è stata preliminarmente sviluppata la seguente tabella di confronto.

| **PREVISIONI NORMATIVE DI CUI ALL'ART. 184 TER DEL D.LGS. N. 152/06 E S.M.I.** | | **VALUTAZIONE ELEMENTI** | **APPLICAZIONE ALLA SICAV SPA** |
|---|---|---|---|
| CONDIZIONI | a) La sostanza o l'oggetto è destinato ad essere utilizzato per scopi specifici | 1. Descrizione dell'uso previsto (ad es. processo, funzione, descrizione della materia prima o oggetto sostituita<br>2. Descrizione delle caratteristiche prestazionali della sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto. Confrontandole con quelle della materia prima o oggetto nel caso in cui la stessa sia sostituita (vedi anche condizione c) | Elementi desumibili o presenti nella documentazione già agli atti |
| | b) Esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto | 1. Descrizione del mercato o della domanda esistenti per la sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto anche in relazione al mercato attuale della materia prima/oggetto.<br>2. Descrizione di eventuali accordi con gli utilizzatori, allegando, ad esempio, i seguenti documenti:<br>I. contratti commerciali, lettere di intenti, ordini ecc...<br>II. Esistenza di altri produttori dell'end of waste oggetto di istanza, che hanno già un mercato o domanda;<br>III. Prodotto da recupero assimilabile ad una materia prima che ha già un mercato esistente e consolidato.<br>3. Descrizioni delle tempistiche di stoccaggio del prodotto/oggetto: deve essere presentata una valutazione del tempo di stoccaggio della sostanza/oggetto con riferimento alla sua eventuale degradazione e perdita delle caratteristiche di prodotto | Mercato esistente e competitor presenti in Italia e all'estero |
| | c) La sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti | 1. Descrizione della legislazione di prodotto che può essere applicata, quali ad esempio:<br>I. Norme tecniche di prodotto internazionali riconosciute nell'UE | Criteri EoW specifici non presenti |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | applicabili ai prodotti | II. Norme tecniche di prodotto europee/nazionali<br>III. Normative nazionali specifiche (es. norma sui fertilizzanti, biometano, etc…) o di altri Stati Membri<br>IV. Criteri EoW nazionali<br>V. Criteri EoW caso per caso nazionali o di altri Stati membri validati dalle Autorità competenti<br>VI. Standard privati (accordi specifici con gli utilizzatori)<br>Laddove previsto e applicabile, è richiesta la registrazione REACH.<br>2. Documenti che dimostrino la rispondenza della sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto con gli standard tecnici e confronto, ove possibile, degli stessi con quelli riferiti alla materia prima sostituita (risultati analitici se esistenti o altra documentazione anche bibliografica). | |
| | | 1. Devono essere indicati gli standard ambientali eventualmente presenti nella norma tecnica di riferimento, di cui alla condizione sugli standard tecnici, che la sostanza o l'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto deve rispettare, per ciascun utilizzo<br>2. Qualora gli standard tecnici non contengano indicazioni sugli standard ambientali, devono essere indicati gli standard ambientali che la sostanza o l'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto deve rispettare, per ciascun utilizzo.<br>3. Qualora la tipologia di rifiuti trattati possa comportare rischi diretti sulla salute umana (ad esempio presenza di patogeni), devono essere definiti degli standard sanitari (ad esempio microbiologici) per la sostanza o l'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto. | Elementi desumibili o presenti nella documentazione già agli atti |
| | d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana | "Deve essere fornita documentazione atta a dimostrare che la sostanza o l'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto non comporti impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana rispetto alla materia prima. Ad esempio potranno essere valutate, in modo alternativo:<br>1. Descrizioni qualitative/quantitative degli impatti ambientali sull'ambiente e sulla salute legate all'utilizzo della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto | Elementi desumibili o presenti nella documentazione già agli atti |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | anche in base a dati di letteratura<br>2. La valutazione di tali impatti è effettuata attraverso il confronto delle caratteristiche ambientali e, se necessario, sanitarie della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto con quelle della materia prima che viene sostituita (Non-Waste comparator)<br>3. Utilizzo di limiti derivanti da normative nazionali o europee esistenti, quando applicabili<br>4. Qualora non ci siano informazioni sufficienti sulle caratteristiche della materia prima valutare gli impatti sull'ambiente e sulla salute legati all'utilizzo della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto attraverso un'analisi di rischio in base agli specifici utilizzi in relazione ai comparti ambientali<br>Qualora l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto possa presentare impatti sulla salute devono essere valutati i parametri di processo e, se necessario, gli standard sanitari (ad esempio microbiologici) da applicare rispettivamente nel corso del processo e sulla sostanza o oggetto ottenuto." | |
| CRITERI DETTAGLIATI | a) Materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero | Devono essere descritte le tipologie provenienza dei rifiuti da ammettere nell'impianto, i relativi codici EER evidenziando la compatibilità per la produzione della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto sia dal punto di vista tecnico- prestazionale che ambientale, in funzione dell'uso<br>Ai fini della verifica della conformità andranno valutate le caratteristiche chimico fisiche e merceologiche dei rifiuti ammessi al processo di recupero anche con riferimento alle potenziali sostanze inquinanti presenti sulla base del processo di provenienza, tenendo conto dei requisiti finali (standard tecnici ed ambientali) che devono essere posseduti dalla sostanza o oggetto che cessa la qualifica di rifiuto. | Elementi desumibili o presenti nella documentazione già agli atti |
| | b) Processi e tecniche di trattamento consentiti | Devono essere descritti dettagliatamente i processi e le tecniche di trattamento finalizzati alla produzione della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto. La | Elementi desumibili o presenti nella documentazione già agli atti |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | descrizione deve includere gli eventuali parametri di processo che devono essere monitorati al fine di garantire il raggiungimento degli standard tecnici ed ambientali da parte della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto. | |
| | c) Criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario | Devono essere descritte le specifiche tecniche ed ambientali (vedi anche condizione c e d) che la sostanza o l'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto dovrà rispettare. | |
| | d) Requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso | Deve essere descritto il sistema di gestione che deve contenere tutti gli elementi atti a certificare la cessazione della qualifica di rifiuto, ovverosia le condizioni e i criteri sopra riportati e deve essere descritta la documentazione del suddetto sistema (ad esempio check list, report periodici ecc.) che evidenzi che per ogni lotto siano rispettate le condizioni e i criteri di cessazione della qualifica di rifiuto | Elementi desumibili o presenti nella documentazione già agli atti e informazioni integrative presenti nel seguito |
| | e) Un requisito relativo alla dichiarazione di conformità | Deve essere presentato il modello della dichiarazione di conformità, ai sensi degli articoli 47 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che deve contenere tutte le informazioni tali che per ogni lotto sia attestato il rispetto delle condizioni e dei criteri sopra riportati per la cessazione della qualifica di rifiuto.<br>La scheda di conformità allegata dovrà contenere le seguenti sezioni minime:<br>1. Ragione sociale del produttore<br>2. Caratteristiche della sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto<br>3. La quantificazione del lotto di riferimento<br>4. Rapporti analitici di prova per il rispetto degli standard tecnici, ambientali e sanitari, ove previsti. | Dal rilascio dell'AIA si provvederà a compilare la dichiarazione di conformità per ciascun lotto di produzione |

La sostanziale aderenza ai criteri ed alle condizioni richiamate nel documento dell'EoW del SNPA, ove applicabili o pertinenti, è ampiamente documentata negli elaborati sin qui prodotti; analogamente può dirsi per quanto attiene agli aspetti tecnico-impiantistici indicati al par. 4.2. della citata Linea guida (organizzazione e separazione delle specifiche aree di stoccaggio e lavorazione, impermeabilizzazione

delle aree di lavorazione e movimentazione, presenza di adeguati sistemi di sicurezza, piano di manutenzione e controllo, procedure e modalità gestionali anche in conformità a standard di qualità ed ambientali, verifiche di conformità dell'EoW, ecc...).

## 2.4. Stato del sito

### 2.4.1. Richiesta di integrazioni relativamente allo stato del sito

8 ⇒ Si ritiene che la documentazione debba contenere una relazione idrogeologica sito specifica, redatta secondo le linee guida ARTA sulla presentazione delle istanze di AIA, reperibile all'indirizzo: https://www.artaabruzzo.it/download/pubblicazioni/20151126_linee_guida_aia.pdf

### 2.4.2. Chiarimenti e integrazioni

Punto 8.

Nell'ambito delle attività previste per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale l'azienda ha avviato una campagna di indagini geologiche ed idrogeologiche volta a caratterizzare le condizioni geologiche, idrogeologiche e geomorfologiche ed ambientali del sito di interesse, attuata anche mediante l'esecuzione di tre sondaggi a rotazione e carotaggio continuo successivamente attrezzati a piezometri.

Le risultanze delle indagini eseguite, a meno degli esiti di caratterizzazione delle acque sotterranee, tuttora in corso di esecuzione, sono ampiamente descritte nella Relazione Geologica redatta a cura del dott. geol. C. Rossi allegata alla presente integrazione (cfr. ALLEGATO I.), a cui si rimanda per ogni approfondimento.

## 2.5. Screening per la verifica dell'obbligo di relazione di riferimento

### 2.5.1. Richiesta di integrazioni relativamente allo screening per la relazione di riferimento

Richiesta di integrazioni relative allo screening per la relazione di riferimento

9 ⇒ Occorre tenere conto, nello screening, delle caratteristiche di permeabilità e vulnerabilità del sito.

⇒ Descrivere l'area di carico e scarico del gasolio, ed in particolare se la stessa è cordolata e dotata di pozzetto cieco di raccolta degli sversamenti. 10

### 2.5.2. Chiarimenti e integrazioni

Punto 9.

In merito a tale aspetto, sottolineando che le caratteristiche impiantistiche già descritte escludono qualsiasi possibilità di compromissione delle matrici suolo ed acque sotterranee all'interno dello stabilimento riconducibile alle attività in esso svolte, per la definizione delle caratteristiche di permeabilità e vulnerabilità del sito si rimanda a quanto indicato nella citata Relazione Geologica.

Punto 10.

L'area di carico e scarico del gasolio è ubicata al coperto internamente al capannone, il quale è dotato di pavimentazione industriale.

Il gasolio è contenuto all'interno di un recipiente zincato da 300 litri, di recente acquisto, dotato di idoneo bacino di contenimento in acciaio inox.

Il pozzetto di raccolta più prossimo all'area in esame confluisce direttamente nella vasca di raccolta delle acque di piazzale di scarico dei carboni esausti, rendendo, pertanto, facilmente gestibile ogni eventuale sversamento accidentale in fase di carico/scarico del carburante.

## 2.6. BAT

### 2.6.1. Richiesta di integrazioni relative alle BAT

11 ⇒ Si evidenzia che, qualora ritenuta applicabile, la BAT 7 prevede il monitoraggio con cadenza giornaliera e/o mensile dei parametri della tabella a pag. 50/51/52 del le Batc. Si chiede all'azienda di relazionare sull'applicabilità e, nel caso, di aggiornare il PMC.

12 ⇒ L'azienda ha integrato il PMC ma non il QRE con gli inquinanti HCl ed HF ai camini connessi con i forni. Tali inquinanti devono pertanto essere inseriti nel QRE

13 ⇒ Con riferimento alla BAT 12 e 13, considerata la variabilità intrinseca legata al trattamento di rifiuti di diversa origine, si reputa comunque necessario che l'azienda predisponga ed attui un piano di monitoraggio e gestione degli odori.

14 ⇒ Con riferimento alla BAT 17 e 18, si ritiene che l'azienda debba predisporre ed attuare un piano per la riduzione dell'impatto acustico, come indicato nel paragrafo sulle emissioni acustiche.

15 ⇒ Si specifica che è BAT applicare completamente tutte le tecniche indicate: recupero di calore dagli scarichi gassosi dei forni, forni a riscaldamento indiretto, tecniche integrate nei processi per ridurre le emissioni in atmosfera. Solo per i forni a riscaldamento indiretto, sono evidenziate situazioni che ne possono rendere non attuabile l'applicazione (corrosione, limitazioni economiche). Si chiede di relazionare in merito.
Chiarire perché l'azienda dichiara di non effettuare alcun recupero termico dai fumi dei forni, se è indicata la presenza di una caldaia a recupero forno A (punto 6 layout impiantistico). Descrivere il funzionamento della caldaia a recupero.

16 ⇒ Si chiede di specificare se il carbone attivo trattato nel forno A può contenere sostanze alogenate o altre sostanze termoresistenti e, in tal caso, a quale temperatura si effettua il trattamento dei fumi in uscita nel post combustore e quali siano i tempi di permanenza garantiti. Nello specifico, si chiede se l'analisi dei rifiuti in ingresso comprenda la determinazione di tali parametri (se non prevista, deve essere inserita nel PMC). Si evidenzia, inoltre, che costituisce BAT il trattamento mediante postcombustione anche per i carboni attivi provenienti da applicazioni alimentari e acqua potabile. Si chiede pertanto di valutare la fattibilità di applicare tale tecnologia di abbattimento anche per il forno B.

### 2.6.2. Chiarimenti e integrazioni

Punto 11.

In considerazione della tipologia di trattamento dei rifiuti, costituiti esclusivamente da carboni attivi esausti provenienti sia da processi di natura industriale, sia da trattamenti delle acque ad uso potabile, l'impianto in questione può essere ragionevolmente ricompreso nelle seguenti categorie (tra quelle indicate nella tabella relativa alla BAT in esame):

- *"Tutti i trattamenti dei rifiuti eccetto i trattamenti dei rifiuti liquidi a base acquosa"*;
- *"Tutti i trattamenti dei rifiuti*;
- *"Trattamento fisico-chimico dei rifiuti solidi e/o pastosi"*

Conseguentemente, in prima battuta, l'analisi dell'applicabilità della predetta BAT va limitata ai seguenti parametri: *COD, Arsenico, Cadmio, Cromo, Rame, Nickel, Piombo, Zinco, Mercurio, PFOA, PFOS, Carbonio organico totale (TOC) e Solidi sospesi totali (TSS).*

Per quanto riguarda i parametri COD, TSS e TOC, la nota (6) della BAT prevede che il monitoraggio sia da eseguirsi soltanto in caso di scarico diretto in corpo idrico ricevente.
Posto che i primi due parametri sono già monitorati nelle acque di scarico della SICAV (unitamente a pH, azoto ammoniacale e $BOD_5$), come desumibile dai rapporti di prova di cui all'Allegato D.2 all'ETD già agli atti, non si ritiene di dover aggiornare il PMC con il monitoraggio del TOC in quanto lo scarico AM1, costituito da acque meteoriche insistenti sulle aree esterne di deposito, carico e scarico carboni attivi esausti, recapita in fognatura ARAP dopo trattamento mediante filtrazione.
Per quanto concerne, infine, i metalli pesanti ed i parametri PFOA e PFOS la nota (3) della BAT 7 stabilisce che il loro monitoraggio si applica soltanto qualora le sostanze siano identificate come rilevanti nell'inventario dei flussi di acque reflue di cui alla BAT 3.
A tal proposito, si precisa che, nell'ambito del SGQA, in considerazione della tipologia di rifiuti trattati e delle peculiarità dei processi di trattamento degli stessi, tali sostanze non sono state ritenute pertinenti.
Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene ragionevole soltanto una eventuale modifica della frequenza di monitoraggio degli analiti già in essere.

Punto 12.
Si veda in allegato (cfr. ALLEGATO II.) il QRE aggiornato con i parametri HCl ed HF.

Punto 13.
Va preliminarmente osservato che nel più che trentennale esercizio dell'attività, essendo conferiti e presenti in impianto rifiuti sostanzialmente non odorigeni, non sono state mai avvertite esalazioni moleste, oppure avanzate rimostranze o lamentele dai soggetti insediati nell'intorno dell'impianto, né tantomeno dai cittadini residenti in prossimità del sito.
Ciò è da ritenersi riconducibile principalmente alle tipologie di materiali stoccati in impianto, che per caratteristiche intrinseche non rilasciano le sostanze adsorbite, nonché per le modalità di deposito e gestione degli stessi.
Premesso quanto già indicato, le BATc 12 e 13, nonché la BAT 10 del documento sulle BAT WT, evidenziano come l'applicabilità del monitoraggio e controllo delle emissioni odorigene sia *"...limitata ai casi in cui la presenza di molestie olfattive presso recettori sensibili sia probabile e/o comprovata..."*. Come detto, nel corso della gestione impiantistica nelle condizioni autorizzate, non si sono mai verificati episodi di molestie olfattive a terzi.
Ad ogni buon conto il gestore, se prescritto, promuoverà nel proprio SGQA un piano di gestione e monitoraggio delle emissioni olfattive entro sei mesi dal rilascio dell'AIA, prendendo a riferimento la Delibera n. 38/2018 del SNPA - Metodologie per la valutazione delle emissioni odorigene - Documento di sintesi.

Punto 14.

In riferimento a tale aspetto si veda quanto indicato al punto 39. della presente relazione.

Punto 15.

In merito a tale punto si precisa che la strada del recupero di calore dagli scarichi gassosi dei forni non può essere percorsa in quanto detta eventualità causerebbe una dannosa variazione degli equilibri di processo, che ne renderebbe difficile il monitoraggio e la gestione.

In merito alla "caldaia a recupero" si precisa che con tale terminologia è stato indicato lo scambiatore a fascio tubiero posto a valle del post-combustore termico del forno A, il quale ha la funzione di effettuare un primo raffreddamento dei fumi in uscita dallo stesso, prima dell'ingresso alle due torri di lavaggio fumi.

Punto 16.

I carboni attivi esausti trattati nel forno A potrebbero, in genere, contenere basse concentrazioni di sostanze alogenate o termoresistenti.

La SICAV ha tuttavia adottato procedure che, già in fase di omologa, permettono di interdire l'ingresso in impianto di carboni esausti per i quali le certificazioni analitiche dovessero dimostrare un contenuto superiore all'1% per tali sostanze.

Inoltre, la stessa ditta ha optato, a scopo cautelativo ed a differenza dei propri competitor (che dunque hanno uno spettro più ampio di rifiuti conferibili), di escludere dalla propria richiesta di autorizzazione alcuni codici EER individuanti rifiuti provenienti da processi che utilizzano i composti in questione (ad esempio: 070209*; 070309*; 070409*; 070509*; 070609*; 060702*; 070109*, ecc.), con la conseguenza da un lato, di limitare il potenziale bacino di clienti, ma, dall'altro di garantire un quadro emissivo meno "pesante" in termini ambientali.

Per quanto riguarda, invece, il post combustore termico, avente una temperatura di esercizio > 950°C per un tempo di permanenza > 2 sec, l'impiego di tale sistema per la rigenerazione dei carboni attivi esausti provenienti da applicazioni alimentari e di potabilizzazione dell'acqua si ritiene tecnicamente ed economicamente svantaggioso, in considerazione del loro carico inquinante decisamente modesto ed, in modo particolare, del loro elevato contenuto di umidità che causerebbe una consistente aumento dei consumi energetici, visti gli elevati volumi di metano che sarebbero necessari per mantenere in temperatura il post-combustore.

Si precisa, in ultimo, che l'attuale sistema di abbattimento delle emissioni in atmosfera del punto E3, costituito da una combinazione di ciclone, doppio lavaggio ad umido e condensazione, quindi pienamente conforme con quanto previsto dalla BAT in questione, non ha fatto registrare, in nessuno dei monitoraggi periodici eseguiti, alcun superamento dei limiti imposti nel QRE autorizzato che,

proprio per questi motivi, prevede dei limiti specifici dei SOV suddivisi per ogni singola classe (dalla I alla V).

## 2.7. Approvvigionamento idrico

### 2.7.1. Richiesta di integrazioni relativamente al recupero delle acque

Richiesta di chiarimenti rispetto al recupero delle acque:

17 ⇒ Si chiede di specificare il funzionamento della torre a circuito chiuso e nello specifico come venga raffreddata l'acqua di scrubbing nelle stesse; si chiede una più puntuale descrizione dell'impianto di recupero delle acque di scrubbing. Chiarire se l'acqua, prima del riutilizzo, viene sottoposta ad analisi volte a verificarne l'idoneità al riutilizzo e, nel caso, descrivere modalità e frequenza.

18 ⇒ Chiarire come vengono gestite le acque di lavaggio dei "cassoni drenanti a valle delle operazioni di scarico dei carboni".

19 ⇒ Indicare se le vasche adibite a stoccaggio di acque di processo, acque di prima pioggia e rifiuti, sono sottoposte a verifiche di tenuta e con quale modalità e frequenza. Qualora non previsto, occorre inserire nel PMC la verifica documentata della tenuta con cadenza almeno semestrale.

20 ⇒ Si chiede se l'azienda dispone di contatori in numero sufficiente a misurare i propri consumi idrici, in modo da poter formulare il bilancio idrico. Riportare nell'approvvigionamento idrico i volumi di acqua riutilizzata.

21 ⇒ Chiarire perché c'è una linea di uscita dalla vasca antincendio verso la rete delle acque meteoriche nella planimetria D.1.

### 2.7.2. Chiarimenti e integrazioni

Punto 17.

La torre a circuito chiuso a servizio dell'impianto di trattamento del Forno B è costituita da un fascio tubiero all'interno del quale viene fatta veicolare l'acqua di lavaggio dei fumi, prima della nebulizzazione tramite appositi ugelli spruzzatori.

All'esterno del fascio tubiero viene nebulizzata acqua pulita raffreddata da due ventilatori posti sulla sommità della torre. In tal modo avviene lo scambio termico tra acqua di lavaggio e acqua di raffreddamento senza che esse vengano in contatto tra loro.

Pertanto, le emissioni in atmosfera sono costituite esclusivamente dalla parte di vapore acqueo che si genera dall'evaporazione di acqua pulita (le acque di lavaggio, come detto in precedenza, circolano all'interno di un circuito chiuso).

Punto 18.

Le acque di lavaggio dei cassoni drenanti a valle delle operazioni di scarico dei carboni sono prelevate, per mezzo di una pompa, dalla vasca di raccolta delle acque del piazzale adibito allo scarico dei carboni attivi esausti. Si precisa che nei piazzali vengono scaricati (in cumuli, in big-bag o all'interno dei silos) soltanto carboni attivi identificati con codice EER 190904 (rifiuto non pericoloso) provenienti dal trattamento delle acque potabili e/o per usi alimentari.

Pertanto, a ricircolo si riutilizzano sempre le stesse acque; periodicamente, inoltre, viene eseguita una pulizia del fondo delle vasche sopra identificate ed i fanghi che ne derivano, costituiti dalla frazione granulometrica fine dei granuli di carbone attivo, vengono smaltiti in impianti regolarmente autorizzati.

Punto 19.

Tutte le vasche adibite allo stoccaggio delle acque di processo sono fuori terra e quindi facilmente ispezionabili dall'esterno. L'attuale sistema SGQA prevede che la loro verifica e la relativa registrazione vengano effettuate con cadenza mensile.

La vasca di raccolta delle acque di piazzale, unica ad essere interrata, viene anch'essa controllata mensilmente mediante:

- verifica del mantenimento del livello monitorato per un dato periodo di tempo in assenza di reintegri provenienti da eventi atmosferici o da altre attività;
- ispezione generale dell'interno vasca in occasione della pulizia per la rimozione e lo smaltimento dei fanghi (granulino di carbone attivo proveniente dal trattamento delle acque potabili).

Punto 20.

I contatori attualmente presenti risultano quelli atti a misurare i consumi idrici di acqua potabile ed acqua industriale, secondo le rispettive forniture in essere.

Al fine di poter formulare un bilancio idrico completo l'azienda si riserva di installare, qualora venga richiesto ed ove possibile, dei contatori per il monitoraggio dei quantitativi delle acque recuperate (acque di condensa provenienti dal raffreddamento dei vapori provenienti dalla linea di trattamento dei carboni attivi esausti da trattamento delle acque potabili ed acque meteoriche provenienti da parte dei tetti dei capannoni).

Punto 21.

In merito a tale aspetto si precisa che il graficismo rappresentato nella planimetria D.1 costituisce lo sfioro delle cisterne di accumulo delle acque meteoriche, provenienti dalla copertura del capannone adibito a magazzino, da utilizzare ai fini antincendio; in altre parole, nel caso in cui le cisterne di accumulo dell'impianto antincendio risultassero già piene, l'acqua meteorica eccedente viene inviata nella rete delle acque meteoriche che confluisce verso lo scarico AM2.

## 2.8. Scarichi idrici

### 2.8.1. Richiesta di integrazioni relativamente alle acque meteoriche di dilavamento

Richiesta di chiarimenti relativa alle acque meteoriche di dilavamento

22 ⇒ Dalla planimetria allegato D.1 sembra evincersi che le acque di prima pioggia dell'area di stoccaggio dei carboni attivi confluiscano verso la vasca ACC da cui le acque eccedenti vengono scaricate per sfioro, in quanto non è presente un bypass a monte della vasca. Non è chiaro dove sia ubicato il filtro a carbone attivo attraverso il quale vengono trattate le acque di prima pioggia prima dello scarico. Si evidenzia che occorre separare le acque per bypass e non per sfioro. In ogni caso, considerato che nell'area vengono stoccati carboni attivi sfusi, non si ritiene che vi sia differenza fra prima e seconda pioggia.

23 ⇒ Chiarire come l'azienda verifica lo stato di saturazione del carbone attivo adibito a trattamento delle acque di prima pioggia in modo da provvedere alla sua sostituzione.

⇒ Chiarire come e dove vengono utilizzati soda caustica, flocculante e polielettrolita e dove sono stoccati. 24

25 ⇒ Chiarire per quale motivo l'area di deposito temporaneo dei rifiuti non è asservita alla rete di raccolta delle acque di prima pioggia.

26 ⇒ Indicare come l'azienda garantisce che la vasca di prima pioggia sarà resa disponibile per un nuovo evento meteorico (anche se non è completamente piena) ed in quali tempistiche.

27 ⇒ Si ritiene che la frequenza di monitoraggio delle acque di prima pioggia trattate debba essere almeno quadrimestrale, compatibilmente con gli eventi meteorici. Il PMC per quanto attiene il monitoraggio dello scarico SM1 deve essere integrato con tutti i parametri di tab. 3 che potrebbero essere presenti nei carboni attivi trattati. L'azienda è tenuta al rispetto dei VLE di cui alla tab. 3 all. 5 alla parte III del D. LGs. 152/06, colonna di scarico in pubblica fognatura.

28 ⇒ Chiarire se lo scarico delle acque eccedenti la prima pioggia è campionabile. Si chiede se sia possibile intercettare in caso di emergenza lo scarico delle acque eccedenti la prima pioggia.

### 2.8.2. Chiarimenti e integrazioni

Punto 22.

E' da precisare, a tal proposito, che l'attuale filtro a carboni attivi è situato nelle immediate vicinanze della vasca di accumulo ed in adiacenza alle pompe di prelievo di tali acque.

Si ribadisce, inoltre, che i carboni attivi stoccati in cumuli nelle aree esterne in questione provengono unicamente dal trattamento delle acque potabili.

Si evidenzia tuttavia che attualmente, secondo quanto già autorizzato e verificato dagli Enti preposti nel corso degli anni, sin dai primi anni 2000 tutte le acque di prima pioggia vengono convogliate e gestite dal Depuratore Consortile (ARAP) con il quale l'Azienda ha sottoscritto apposita convenzione che prevede, a valle di calcoli e misure di tutte le superfici aziendali e dietro relativo compenso, anche una specifica voce dedicata al trattamento delle acque di prima pioggia.

Qualora venga richiesto di attuare la medesima modalità di gestione sia per le acque di prima che per quelle di seconda pioggia, la SICAV si impegna ad implementare, entro 3 mesi dal rilascio del provvedimento, un sistema di filtrazione di tali acque, mediante l'installazione di due nuovi filtri a carboni attivi in serie, adeguatamente dimensionati, al fine di incrementare l'efficienza di filtrazione e

trattare in maniera analoga tutte le acque dilavanti le superfici interessate (che comunque verranno poi convogliate al depuratore consortile per un ulteriore trattamento).
In merito ai carboni attivi esausti derivanti dalla manutenzione di tali filtri di trattamento delle acque trattate, la SICAV S.p.A. richiede la possibilità di avviarli a recupero presso il proprio impianto, nella Linea Forno A, previa classificazione analitica eseguita mediante Laboratorio esterno accreditato.

Punto 23.
Lo stato di saturazione dei carboni attivi installati viene verificato mensilmente tramite laboratorio interno allo stabilimento. Tali verifiche condotte nel corso di anni di esercizio non hanno mostrato in alcun caso il raggiungimento del livello di saturazione degli stessi.
Tuttavia, periodicamente, si procede comunque alla sostituzione, in via cautelativa, con carboni attivi vergini.

Punto 24.
Preliminarmente si ribadisce che la soda caustica e le sostanze flocculanti vengono utilizzate, nel trattamento delle acque di lavaggio fumi, prima del loro riutilizzo.
Per quanto concerne la soda caustica, quest'ultima è stoccata principalmente nei cubitainer originali di fornitura (1000 litri cad.) omologati per tale uso specifico. Da tali contenitori viene prelevato, di volta in volta, il quantitativo necessario al riempimento di contenitori più piccoli (capacità massima di 200 litri) nei punti di dosaggio ubicati nelle immediate vicinanze delle vasche di raccolta delle acque di lavaggio fumi e dei decantatori.
Tutti i contenitori sono posizionati all'interno dell'area asservita dalla rete delle griglie di raccolta delle acque di piazzale che confluiscono all'interno della vasca di accumulo dotata di filtro a carboni attivi.
Il quantitativo massimo complessivo che può essere stoccato nelle varie postazioni si può stimare in ca. 3-4 $m^3$.
Il poli-elettrolita, utilizzato come flocculante all'interno dei due decantatori a servizio dei sistemi di lavaggio fumi, viene, invece, acquistato in forma solida, in sacchi da 25 Kg, i quali vengono stoccati all'interno del capannone in apposita area, in prossimità dell'area G.4 indicata nell'Elab. C.2-G.1.
L'operatore preleva, di volta in volta, il quantitativo necessario per la preparazione della soluzione di ca. 1 $m^3$ direttamente in ciascuna delle due postazioni di dosaggio, in quanto i contenitori sono dotati di agitatore meccanico a funzionamento continuo.
Anche tali contenitori sono posizionati all'interno dell'area asservita dalla rete delle griglie di raccolta delle acque di piazzale che confluiscono all'interno della vasca di accumulo dotata di filtro a carboni attivi.

Punto 25.

L'area di deposito temporaneo, che raccoglie esclusivamente rifiuti non pericolosi, non è asservita alla rete di raccolta delle acque prima pioggia in quanto i rifiuti ivi stoccati sono adeguatamente imballati con cellophane e cappucci anti-UV che li rendono completamente isolati da qualsiasi tipo di evento atmosferico. Tali accorgimenti permettono di scongiurare ogni possibilità di sversamento o perdita.

Punto 26.

Anche alla luce delle modifiche ipotizzate al punto 22 della presente relazione, l'attuale sistema di trattamento delle acque di prima pioggia è configurato in maniera tale da attivare in automatico, dopo 24 ore di assenza di nuove precipitazioni o di eventuali sversamenti diversi di liquidi, la pompa a servizio del filtro a carboni attivi per lo svuotamento di metà del volume della vasca di accumulo per renderla quindi pronta a ricevere un eventuale nuovo evento meteorico.

Punto 27.

L'azienda accoglie l'indicazione di ARTA in riferimento alla frequenza di monitoraggio delle acque trattate, incrementando la stessa con cadenza quadrimestrale. In merito ai parametri di cui al PMC, si propone di estendere i controlli anche ai seguenti analiti:

- grassi e oli animali e vegetali
- idrocarburi totali
- solventi organici aromatici
- solventi organici azotati.

Punto 28.

Lo scarico delle acque eccedenti la prima pioggia è campionabile in apposito pozzetto.

Lo scarico eccedente la prima pioggia può essere intercettato, in caso di emergenza, all'interno dello stesso pozzetto di campionamento. L'azienda propone di dotarsi di pallone otturatore gonfiabile, di semplice istallazione e rapido utilizzo, in caso di eventi accidentali.

## 2.9. Emissioni in atmosfera

### 2.9.1. Richiesta di integrazioni con riferimento alle emissioni in atmosfera

Richiesta di integrazioni con riferimento alle emissioni in atmosfera

Con riferimento al QRE autorizzato e riproposto nella documentazione AIA, si evidenzia quanto segue

29 ⇒ Come previsto dalle BAT, si reputa necessario integrare il QRE del camino E1 ed E3 con i parametri HCl e HF.

⇒ Se l'acqua utilizzata nelle torri di raffreddamento è acqua di ricircolo degli scrubber, le torri diventano punti di emissione a tutti gli effetti, non campionabili. Si ritiene pertanto che non sia opportuno il riutilizzo in torre di acqua di recupero dei sistemi di abbattimento. 30

31 ⇒ Motivare la presenza dell'ossigeno di riferimento al 17% nelle emissioni dei forni;

32 ⇒ Se la tramoggia associata al forno A è dotata di sistema di aspirazione convogliato verso un sistema di abbattimento, occorre fissare il VLE e sottoporre il punto di emissione a monitoraggio. Chiarire perché la tramoggia di carico del forno B non è presidiata in modo analogo con aspirazione e sistema di abbattimento.

33 ⇒ Riportare sul QRE i punti di emissione relativi agli sfiati dei sili di carbone attivo. Se non dotati di sistema di abbattimento, essi devono essere sottoposti a monitoraggio.

34 ⇒ Indicare se i filtri a maniche sono dotati di misuratore di pressione differenziale dotato di allarme e quali siano i sistemi utilizzati per verificare il corretto funzionamento degli altri sistemi di abbattimento.

35 ⇒ Riportare nel QRE le emissioni diffuse derivanti dagli stoccaggi di rifiuti sfusi polverulenti e relazionare sulla presenza di emissioni diffuse convogliabili.

36 ⇒ Relazionare sull'accessibilità in sicurezza e sulla campionabilità dei punti di emissione, con riferimento a quanto di seguito indicato:

Indicazioni sui punti di campionamento delle emissioni in atmosfera

### 2.9.2. Chiarimenti e integrazioni

Punto 29.

L'azienda accoglie integralmente l'indicazione di ARTA: si veda al proposito il QRE aggiornato allegato al presente documento (ALLEGATO II.).

Punto 30.

L'acqua di ricircolo degli scrubber viene utilizzata solo ed esclusivamente come reintegro degli scrubber stessi.

Per il reintegro delle torri di raffreddamento si utilizza essenzialmente acqua industriale. L'azienda propone di realizzare, entro 6 mesi dal rilascio del provvedimento di AIA, un sistema di recupero dell'acqua piovana insistente sulla copertura del capannone 1, al fine di limitare i consumi di acqua industriale.

Punto 31.

In relazione all'aspetto evidenziato si precisa che, già in occasione della CdS del 10.07.2014 convocata nell'ambito delle attività istruttorie per il rilascio della Det. DA21/168 del 10/11/2014, la ditta aveva posto in evidenza la necessità di poter determinare il tenore di ossigeno, da indicare nel QRE, solo in seguito alle risultanze dei monitoraggi eseguiti durante la marcia controllata; successivamente, in data 17.03.2015, in ottemperanza a quanto sancito al punto 6 del provvedimento di Autorizzazione Unica regionale, ex art. 208, di cui alla citata Determinazione, il gestore ha provveduto a trasmettere agli Enti

coinvolti, tra cui anche ARTA Abruzzo – Dipartimento Sub Provinciale di Vasto - S. Salvo, le risultanze analitiche del periodo di marcia controllata della durata di 10 giorni, unitamente al nuovo QRE aggiornato con il tenore di ossigeno proposto pari al 17%.
Il citato dipartimento sub-provinciale dell'ARTA Abruzzo, a seguito della valutazione della documentazione prodotta dalla ditta, con nota prot. n.° 526 del 10.04.2015 ha dato riscontro alla stessa, precisando in merito al tenore dell'ossigeno di riferimento quanto segue:

> si ritiene che, per le emissioni che si originano dalla fase *"riattivazione (forno A)"* e *"produzione/riattivazione (forno B)"* rispettivamente convogliate nei punti E1 e E3, il valore dell'ossigeno di riferimento del 17% individuato dal Gestore e riportato nella colonna "tenore di ossigeno" del nuovo Q.R.E. del 16/03/2015 possa essere considerato plausibile.

Si allega al proposito la documentazione attestante le valutazioni effettuate e condivise con gli enti coinvolti e le relative comunicazioni intercorse (ALLEGATO III.).

Punto 32.
Tale problematica è già stata affrontata con gli Enti coinvolti in occasione delle varie CdS tenutesi nel 2014 nell'ambito del procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica, ex art. 208 del D.L.gs 152/06. Nello specifico, si è convenuto che il punto di emissione E14 non è monitorabile in quanto il funzionamento del sistema di aspirazione non è continuo.
Infatti, l'aspiratore presente a servizio della fase di carico viene attivato soltanto nei momenti in cui si effettua il caricamento della tramoggia del forno A con carbone esausto asciutto e quello della tramoggia della stazione di confezionamento del carbone attivo vergine. Tali attività hanno una durata complessiva decisamente limitata (circa 2-3 minuti ogni ora).
La tramoggia di carico del forno B non è presidiata in modo analogo in quanto i carboni attivi esausti trattati su questa linea, provenendo dal trattamento delle acque (potabili e/o alimentari) risultano caratterizzati da un carico di umidità considerevole, per cui non vi è alcuna possibilità che gli stessi generino emissioni polverulente.

Punto 33.
Come già ampiamente evidenziato, i silos di stoccaggio in esame sono dedicati allo stoccaggio di carboni attivi esausti provenienti dal trattamento delle acque potabili e/o alimentari, quindi piuttosto umidi, nonché veicolati all'interno degli stessi con sistema idropneumatico (vettore acqua).
Pertanto, anche in tal caso, risulta difficilmente ipotizzabile l'emissione di polveri in atmosfera.
Si rende noto, inoltre, che i silos in questione sono dotati di apposita copertura e che l'apertura delle botole sovrastanti viene effettuata soltanto in occasione delle operazioni di misurazione dei livelli interni

o per le operazioni di ispezione degli stessi.

Punto 34.

I filtri a maniche sono dotati di un sistema di scuotimento automatico delle maniche stesse che, ad intervalli piuttosto ravvicinati ed indipendentemente dalla differenza di pressione, si attiva mantenendo le stesse sempre pulite ed efficienti.

Al fine di integrare tali sistemi, la ditta si è già attivata per l'acquisto di un sistema di misurazione di pressione differenziale dotato di allarme, in grado di attivarsi in caso di malfunzionamenti (es. Rottura maniche, intasamenti, ecc...), che sarà installato entro 3 mesi dal rilascio del provvedimento di autorizzazione.

I sistemi di abbattimento sopra individuati vengono comunque sottoposti a monitoraggio periodico, in accordo con il programma riportato nel registro delle manutenzioni, effettuando, tra gli altri, controlli specifici su: corretto funzionamento dei bruciatori, corretto funzionamento delle pompe di lavaggio fumi, stato degli ugelli spruzzatori delle torri di lavaggio, stato delle acque di lavaggio fumi, controllo della taratura delle sonde di temperatura, controllo interno dei filtri a maniche ed eventuale sostituzione delle stesse.

Punto 35.

In merito a tale chiarimento, si rammenta che non sono presenti stoccaggi di rifiuti sfusi polverulenti. Infatti, gli unici rifiuti stoccati in cumuli sono i carboni attivi esausti provenienti dal trattamento delle acque potabili, quindi bagnati, i quali chiaramente non generano polveri.

Le uniche emissioni diffuse convogliabili e convogliate sono, pertanto, esclusivamente quelle provenienti dall'aspirazione della tramoggia del forno A e dalla tramoggia della stazione di confezionamento del carbone attivo vergine.

Punto 36.

Al fine di rispondere alle richieste di integrazioni in merito a tale punto, si ritiene utile riportare, per ogni punto di emissione soggetto a campionamento, una rappresentazione fotografica, contenuta nella relazione tecnica, cui si rimanda per ulteriori delucidazioni, prodotta in risposta alla richiesta di integrazioni prot. n.° 587 del 14.04.2014 dell'ARTA Abruzzo – Dipartimento Sub-Provinciale S. Salvo - Vasto.

Di seguito si riporta un estratto della documentazione fotografica esemplificativa

**PUNTO DI EMISSIONE E1**

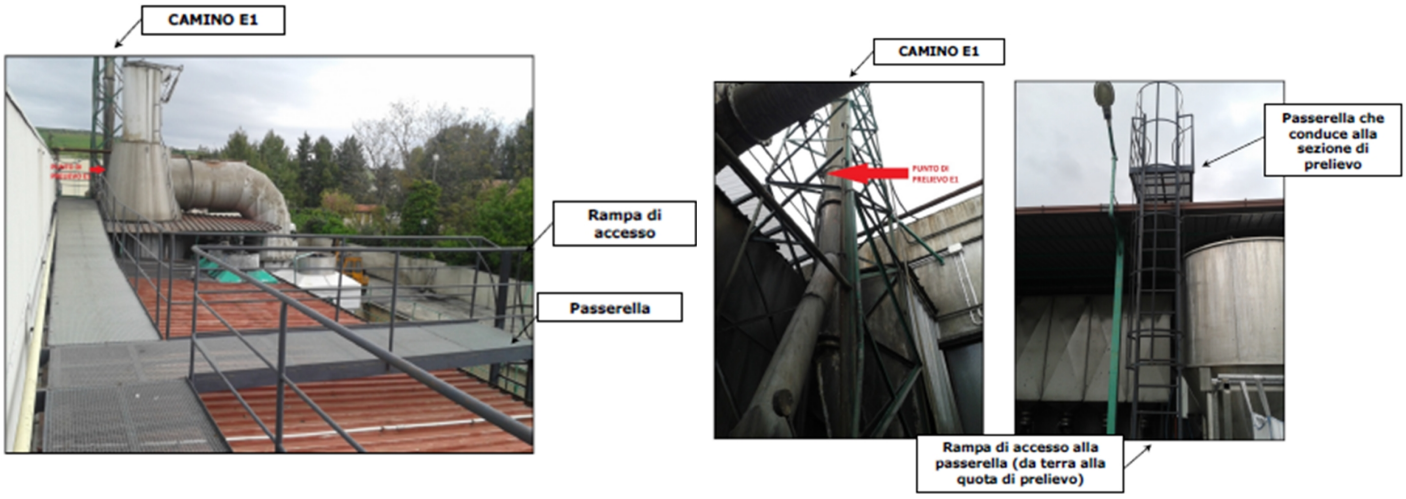


**PUNTO DI EMISSIONE E2**

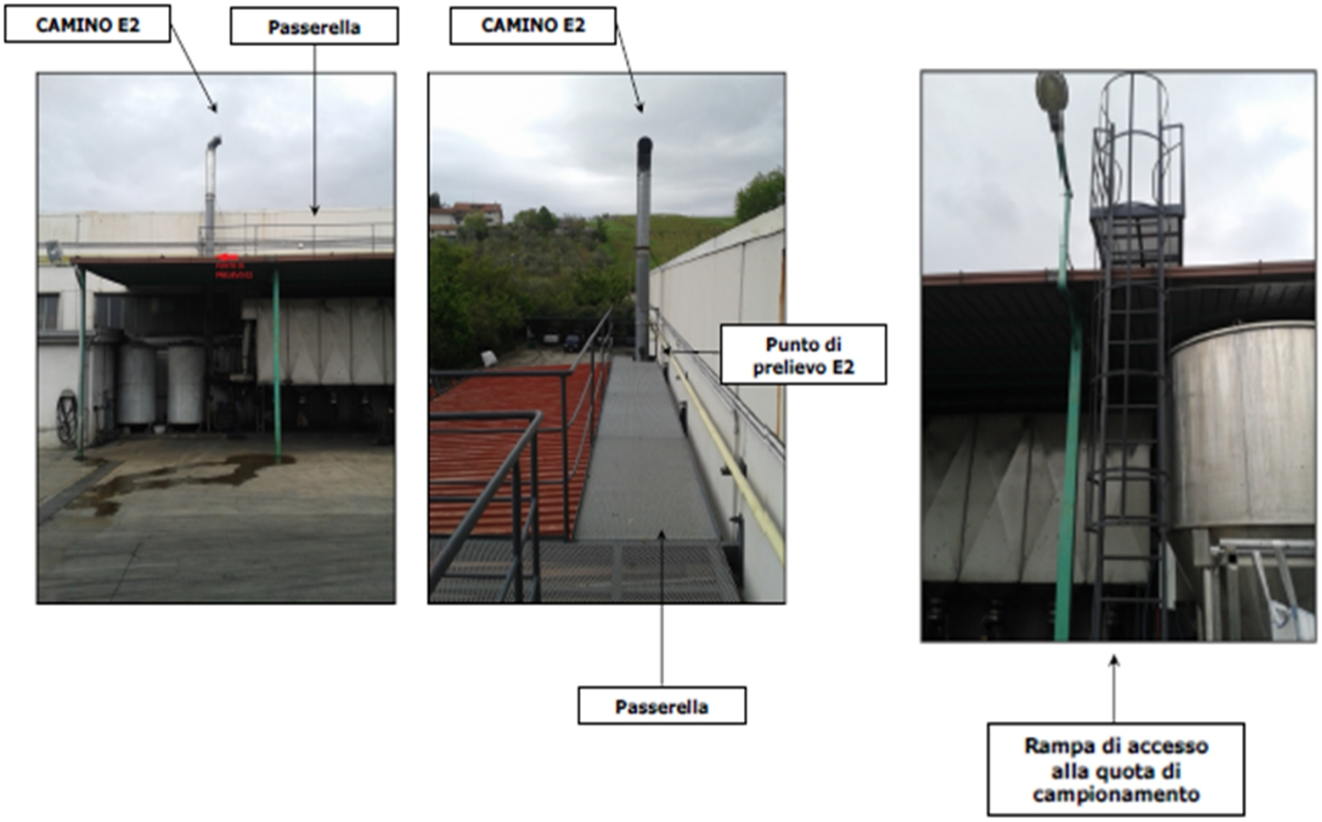

**PUNTO DI EMISSIONE E3**

## 2.10. Rifiuti

### 2.10.1. Richiesta di integrazioni relative alle aree di deposito e stoccaggio dei rifiuti

Richieste di integrazioni relative alle aree di deposito e di stoccaggio dei rifiuti

37 ⇒ Si ritiene che non sia opportuno effettuare lo stoccaggio in cumuli all'esterno di rifiuti polverulenti. Pertanto si chiede all'azienda di presentare un progetto volto alla chiusura delle aree di deposito esterne del carbone attivo, in modo che esso non sia soggetto a dilavamento e a dispersione eolica.

38 ⇒ Le aree di deposito temporaneo dei rifiuti devono essere impermeabilizzate, cordolate, dotate di pozzetto cieco di raccolta degli sversamenti e preferibilmente coperte. Qualora scoperte, devono essere asservite alla rete di raccolta e separazione delle acque di prima pioggia.

### 2.10.2. Chiarimenti e integrazioni

Punto 37.

Come già ribadito più volte nel presente documento, soltanto i carboni attivi esausti provenienti dal trattamento delle acque potabili, ovvero umidi, sono stoccati in cumuli in aree esterne, per cui non vi è rischio di emissioni di polveri in tal senso.

Inoltre l'area in esame risulta contornata da un muro di altezza pari a ca. 2 metri che non viene mai superata dai cumuli ivi stoccati.

Un eventuale dilavamento potrebbe riguardare soltanto la frazione granulometrica più fine di carbone che, comunque, confluisce e si deposita sul fondo della vasca di raccolta e viene regolarmente e periodicamente smaltita in impianti autorizzati.

Punto 38.

In merito a tale aspetto, si veda quanto già esposto al punto 25.

La ditta si riserva comunque, qualora richiesto, di verificare la fattibilità tecnico-economica di un'idonea copertura dell'area in questione.

## 2.11. Rumore

### 2.11.1. Richiesta di integrazioni sul documento di impatto acustico

39 Richieste di integrazioni sul documento di impatto acustico

Esaminata la relazione di valutazione di impatto acustico, allegato F.2, datata gennaio 2021, si evidenzia quanto segue.
Nel calcolo di propagazione dei livelli sonori misurati nei punti a confine (P1, P2, P3) verso i ricettori abitativi (R1, R2, R3) viene assunta l'ipotesi di propagazione da sorgente puntiforme; in tale calcolo (pag. 41 del Documento di impatto acustico) vengono utilizzati dei valori di distanza dalle sorgenti, sia per i punti P che per i punti R, che non è chiaro a cosa si riferiscano, visto che le sorgenti sonore sono numerose e dislocate in vari punti dello stabilimento Sicav.
L'assunzione alla base di tali calcoli appare non corretta. A titolo esemplificativo, infatti, dagli esiti della valutazione al ricettore R1 il livello sonoro ambientale, stimato attraverso il calcolo di propagazione da sorgente puntiforme, risulta 60.5 dBA, quindi determinato in massima parte dal rumore "residuo", che viene stimato in 60 dBA (vedi pag. 42).
Si ritiene che anche il procedimento utilizzato per stimare il rumore residuo necessiti di approfondimenti, in quanto si assume come dato di fatto il livello previsionale stimato, presso i 3 ricettori, in sede di calcolo previsionale del 2014 e tale dato viene utilizzato per stimare, per differenza "energetica", il livello di rumore residuo partendo dal livello di rumore ambientale "propagato" nel modo sopra descritto.
I suddetti passaggi comportano che il risultato finale, da cui si evince che i valori di emissione sono molto prossimi al limite, sia affetto da importanti livelli di incertezza.
Si chiede pertanto di riproporre la valutazione tenendo conto delle indicazioni di cui sopra e comunque, in linea con le BAT, considerata la prossimità di recettori sensibili, e si ritiene necessario che l'azienda presenti un progetto di contenimento dell'impatto acustico, comprensivo di interventi di protezione acustica dei ricettori, agendo sia alla fonte delle emissioni sonore che sulla linea di propagazione acustica sorgente-ricettore (p.es. con schermi acustici a confine).

### 2.11.2. Chiarimenti e integrazioni

Punto 39.

La valutazione di impatto acustico redatta nel 2019 ed allegata alla documentazione AIA trasmessa nel gennaio 2021, è stata elaborata in risposta ad un'esigenza interna dell'azienda, al fine di monitorare le prestazioni ambientali in termini di impatto acustico.

La suddetta quindi non aveva lo scopo di ottemperare alla normativa vigente in materia acustica (Legge 447/95 e altre norme cogenti applicabili) ai fini delle necessarie autorizzazioni, ottemperanza che invece era stata conseguita con il previsionale di impatto acustico del 2014 in sede di Autorizzazione Unica ex art. 208.

Avendo quindi proceduto con un tale fine, si è ritenuto lecito apportare delle approssimazioni nella metodologia di valutazione tra cui:

- quella di non misurare direttamente i livelli di immissione presso i ricettori abitativi sensibili per non interferire con i residenti di tali abitazioni,
- quella di non interrompere il ciclo produttivo.

Tali approssimazioni hanno condotto ad una stima indiretta dei livelli di immissione e differenziale.

In merito alla distanza dalle sorgenti, concordando con ARTA sul fatto che le sorgenti sono molteplici e di difficile modellazione, al fine di determinare i livelli di immissione presso i punti di confine e conformità (P1, P2, P3) e presso i ricettori sensibili (R1, R2, R3) sono state considerate le sorgenti lato stabilimento più prossime in linea retta a favore di sicurezza. L'utilizzo di una modellazione più complessa avrebbe di fatto solo diminuito i livelli di immissione stimati a sfavore di sicurezza.

Per quanto concerne la determinazione del livello residuo, il fatto di non avere spento gli impianti ha necessariamente portato ad una stima indiretta attraverso calcoli sviluppati secondo la norma UNI 10855, fornendo una valutazione che non può essere accurata quanto quella fornita da una misura diretta presso i ricettori con impianti spenti.

Alla luce di quanto evidenziato e considerando che nel frattempo sono stati eseguiti degli interventi manutentivi e migliorativi che con buona probabilità hanno ridotto i livelli di immissione, la SICAV ritiene di accogliere l'indicazione di ARTA, riproponendo la valutazione prevedendo delle nuove misurazioni dirette presso i punti ricettori sensibili e prevedendo lo spegnimento degli impianti, al fine di valutare in maniera più dettagliata i livelli di immissione presso i punti di conformità e anche il livello differenziale presso i ricettori abitativi sensibili.

Tale valutazione sarà fornita entro 3 mesi dal rilascio del nuovo provvedimento, tenuto conto che alcune attività di campo potrebbero essere rallentate dalle restrizioni legate alla pandemia in corso; a seguito delle risultanze delle indagini fonometriche si procederà ad effettuare gli eventuali adeguamenti, ove necessari.

## 2.12. Piano di Monitoraggio e Controllo

### 2.12.1. Richiesta di integrazioni relative al Piano di Monitoraggio e Controllo

Richieste di integrazioni sul PMC

**40** ⇒ Il PMC dovrà essere integrato sulla base di quanto indicato nella presente relazione ed in particolare, monitoraggio scarico, monitoraggio TOC in emissione, monitoraggio acque sotterranee una volta realizzata la rete piezometrica, monitoraggio tenuta vasche, monitoraggio rifiuti in ingresso (per verifica presenza di sostanze organiche alogenate) e valutazioni su D. Lgs. 105/15, verifica su acque riutilizzate,

### 2.12.2. Chiarimenti e integrazioni

Punto 40.

In accoglimento della richiesta effettuata, si rimanda al PMC aggiornato allegato alla presente (cfr. ALLEGATO IV.).

## 2.13. Condizioni diverse dal normale esercizio

### 2.13.1. Richiesta di integrazioni relative alle condizioni diverse dal normale esercizio

41 ⇒ L'azienda dovrà riportare le condizioni che possono determinare il malfunzionamento dei sistemi di abbattimento e le modalità di gestione. Si chiede che siano indicate le azioni previste in caso di allarme per rischio esondazione dei corsi d'acqua vicini. Si chiede che l'azienda descriva le azioni che saranno attuate in emergenza, con particolare riferimento alle situazioni che potrebbero comportare conseguenze per l'ambiente.

### 2.13.2. Chiarimenti e integrazioni

Punto 41.

In merito a tale aspetto si rende noto, in via preliminare, che la ditta ha provveduto all'installazione di un gruppo di continuità che, in caso di mancanza dell'energia elettrica, garantisce il funzionamento sia del post-combustore, sia dei sistemi di trattamento dei fumi.

Con riferimento al rischio esondazione, si rende noto che prima della realizzazione del nuovo capannone industriale a metà degli anni 2000 è stata redatta, a cura dell'ing. F. Nerone, una relazione di compatibilità idraulica, dalla quale si evince che tale manufatto, che occupa la porzione del lotto parzialmente ricompresa nell'area a pericolosità moderata P1, non è interessato da eventi di massima piena con un tempo di ritorno di 50 anni.

Tuttavia al fine di approfondire gli aspetti legati alle possibili emergenze in caso di esondazione ed alle procedure da attivare in tale evenienza, la SICAV si impegna a redigere, entro 6 mesi dal rilascio dell'AIA, un Piano di Emergenza Interno Alluvioni, ad integrazione dei Piani di emergenza in essere.

# 3. INTEGRAZIONI RICHIESTE DALLA REGIONE ABRUZZO – SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI

## 3.1. Giudizio CCR-VIA n. 2370 del 06.03.2014

### 3.1.1. Richiesta di chiarimenti relativi al Giudizio CCR-VIA n. 2370 del 06.03.2014

Ad ogni buon conto, da una verifica degli atti in archivio si è potuto riscontrare che il progetto denominato *"Impianto per lo stoccaggio (R13) e recupero (R7) di RP e RnP consistente in carboni attivi esausti"*, proposto dalla Ditta SICAV, acquisito in atti al prot. n. 05761 del 15/12/2013, è stato sottoposto all'attenzione del CCR-VIA nella seduta del 06/03/2014 ottenendo il **Giudizio n. 2370 "FAVOREVOLE ALL'ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA V.I.A. CON LE SEGUENTI PRESCRIZIONI"**

> *"Va rispettata la normativa vigente in materia di inquinamento acustico ed a tal fine, in sede di conferenza dei servizi, dovrà essere prodotta valutazione previsionale di impatto acustico dimostrante il rispetto del valore limite differenziale presso i recettori più prossimi."*

Qualora si tratti di "variante" al tale progetto, esaminato dal CCR-VIA, il D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. stabilisce che:

- sono comunque soggette a VA, ai sensi del punto 8, lett. t dell'Allegato IV, le "modifiche o estensioni di progetti di cui all'Allegato III o all'Allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'Allegato III)";
- per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati **a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti elencati negli Allegati III e IV** (fatta eccezione per le modifiche o estensioni che comportano il superamento degli eventuali valori limite ivi stabiliti), il proponente, ***in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi***, ha la facoltà di richiedere all'Autorità Competente, trasmettendo adeguati elementi informativi, tramite apposite liste di controllo, una valutazione preliminare (VP) al fine di individuare l'eventuale procedura da avviare (art. 6, comma 9, del D.Lgs. 152/2006, così come modificato dal D. Lgs. 104/2017).

**42** In entrambi casi l'istanza deve essere presentata dal Proponente attivando le procedure informatiche, all'uopo predisposte, nella sezione dedicata alla Valutazione d'Impatto Ambientale e Verifica di Assoggettabilità, nel sito della Regione Abruzzo–sezione Ambiente (*https://ambiente.regione.abruzzo.it/).*

**43** Si invita, inoltre, codesta spettabile Ditta **a dare riscontro entro 30 gg dalla ricezione della presente di aver ottemperato alle condizioni ambientali contenute nel giudizio n 2370/2014, attivando la procedura di Verifica di Ottemperanza, di cui al comma 3 dell'art. 28 del D.lgs. 152/06 e ss.mm. e ii..**

### 3.1.2. Chiarimenti e integrazioni

Punto 42.

Per quanto concerne l'eventuale necessità di attivare una delle procedure di cui alla Parte II del D.L.gs 152/2006 e s.m.i. la SICAV S.p.A. ha già comunicato con nota del 18.03.2021 la rinuncia all'incremento di potenzialità (comunque inferiore al 15%) già accordata dal Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche con nota prot. n. 94705/20 del 06.04.2020. In tal modo si riporta la potenzialità dell'impianto ai livelli positivamente valutati dall'organo tecnico competente in materia di VIA nel 2014 con Giudizio CCR-VIA n. 2370.

La richiesta di incremento delle potenzialità era stata inoltrata dalla azienda in previsione di un maggior volume di materiale da trattare; tuttavia, anche per effetto degli eventi pandemici tuttora in corso, i

quantitativi già autorizzati con la DA21/168 sono ampiamente sufficienti a soddisfare le richieste attuali; qualora in futuro dovessero emergere effettive necessità di aumentare le potenzialità di trattamento si procederà ad attivare le specifiche procedure di verifica della compatibilità ambientale previste dalla normativa vigente.

Punto 43.

Con riferimento alla procedura di Verifica di Ottemperanza prevista dall'art. 28 del Testo Unico Ambientale, si segnala che già in occasione della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 15.04.2014 l'azienda aveva prodotto la documentazione richiesta nel sopra citato Giudizio VIA, come anche riportato nella narrativa della Determina di Autorizzazione DA21/168 del 10.11.2014, pag. 4, di cui nel seguito si riporta uno stralcio.

**RICHIAMATO** il verbale della conferenza dei servizi tenutasi in data 15.04.2014, che qui di seguito si riporta per estratto: "…omissis…*Si dà lettura della nota prot. n. 1182/BNVIA del 13.03.2013, del Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazione Ambientale, acquisita in data 18.03.2013, prot. n. RA/76879, con la quale si comunica che il progetto in esame è stato assoggettato a procedura di "verifica di assoggettabilità" ai sensi dell'Allegato IV del D.Lgs. N. 152/2006 e s.m.i. con giudizio favorevole all'esclusione della procedura di V.I.A. con n. 2370 del 06.03.2014, con le seguente prescrizione:*

- *va rispettata la normativa vigente in materia di inquinamento acustico e, a tal fine, in sede di conferenza dei servizi, dovrà essere prodotta valutazione previsionale di impatto acustico dimostrante il rispetto del valore limite differenziale presso i recettori più prossimi.*

*Inoltre, come risulta dagli atti del procedimento, tutta la documentazione progettuale è stata resa disponibile in via telematica sul sito web del SUAP Trigno Sinello.*

*Per quanto attiene alla prescrizione derivante dal giudizio di V.A. i rappresentanti della Società producono copia della relazione di impatto acustico ambientale, datata 11.04.2014, che viene consegnata in copia ai presenti, nonché ulteriori copie da inoltrare da parte del SGR alle altre Amministrazioni.*

La SICAV non è a conoscenza dell'effettiva ricezione della Relazione di impatto acustico, all'epoca depositata dall'azienda, da parte delle altre amministrazioni coinvolte nel procedimento; tuttavia, al fine di agevolare il riscontro alla richiesta del SVA, si allega alla presente copia del documento relativo alla Previsione di Impatto Acustico Ambientale, già agli atti regionali (ALLEGATO V.).

# 4. INTEGRAZIONI RICHIESTE DALLA PROVINCIA di CHIETI

### 4.1.2. Richiesta di chiarimenti relativi alle Procedure di cui al Titolo V Parte IV del D.L.gs 152/2006

44 Con riferimento all'istanza di AIA e alla nota regionale di indizione della Conferenza di Servizi relativa, in indirizzo indicata, si chiede a codesta Ditta di indicare se per l'impianto e/o stabilimento nel quale viene esercitata l'attività autorizzata in art. 208 D. Lgs. 152/2006 e, per la quale si è attivato il presente procedimento, siano mai state attivate le procedure di cui al Titolo V Parte IV del D. Lgs. 152/2006.

### 4.1.2. Chiarimenti e integrazioni

Punto 44.

In merito a tale aspetto, come già indicato nella Sezione A dell'Elaborato Tecnico Descrittivo, *Tabella A.4.6 Bonifiche* non vi sono aree bonificate ai sensi del D. L.gs 156/06 Parte IV Titolo, né è in corso o in via di attivazione una bonifica.

Si precisa inoltre che, come anticipato al punto 8. (cfr. par. 2.4. Stato del sito) della presente relazione, nell'ambito delle attività previste per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale l'azienda ha avviato una campagna di indagini geologiche ed idrogeologiche volta a caratterizzare le condizioni geologiche, idrogeologiche e geomorfologiche ed ambientali del sito di interesse, attuata anche mediante l'esecuzione di tre sondaggi a rotazione e carotaggio continuo successivamente attrezzati a piezometri.

Dai primi riscontri analitici, eseguiti sui campioni di terreno prelevati in corrispondenza dei sondaggi eseguiti, il set di parametri analizzati mostra ovunque valori inferiori ai limiti per le CSC indicate nella Tabella I (Colonna B) dell'Allegato 5 alla Parte IV del D. L.gs 156/06.

Come indicato nella relazione geologica, i 3 sondaggi eseguiti sono stati attrezzati a piezometri per il monitoraggio della falda ed il successivo prelievo di campioni di acqua. Non appena disponibili, saranno forniti anche i risultati per la matrice acque sotterranee.